



**AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE "SAN CARLO" DI
POTENZA**

*Ospedale "S. Carlo" di Potenza
Ospedale "S. Francesco di Paola" di Pescopagano*

Via Potito Petrone – 85100 Potenza - Tel. 0971 - 61 11 11
Codice Fiscale e Partita IVA – 01186830764

DISCIPLINARE DI GARA

(Norme Integrative al bando di gara mediante procedura aperta)

tipologia: progettazione ed esecuzione art. 53, comma 2, lettera c), decreto legislativo n. 163 del 2006
procedura: aperta art. 3, comma 37, e art. 55, comma 5, decreto legislativo n. 163 del 2006
criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006

**Lavori di adeguamento sismico e funzionale dei padiglioni M2 ed
M3 per l'ampliamento della piastra ambulatoriale dell'Azienda
Ospedaliera Regionale "S. Carlo" di Potenza**

CUP: I33B13000020001

CIG: 6592242A2F

Verifica del progetto preliminare effettuata in data: **30 novembre 2015**
Validazione del progetto preliminare effettuata in data: **01 dicembre 2015**

**PARTE PRIMA
PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

Capo 1. Modalità di presentazione dell'offerta

- a) il plico contenente la documentazione di cui al successivo Capo 2 e le due buste interne di cui alla successiva lettera g), deve pervenire, a pena di esclusione dalla gara, entro il termine perentorio di cui al punto IV.3.4) del bando di gara al seguente indirizzo:

Ente	Azienda Ospedaliera Regionale "S. Carlo"		U.O.	Gestione Tecnico Patrimoniale		
Via	Potito Petrone		n.	s.n.c.		
CAP	85100	Località	Potenza		Provincia	PZ

Il plico deve pervenire con una delle seguenti modalità:

- 1) a mezzo raccomandata del servizio postale universale ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
 - 2) mediante operatore (agenzia di recapito o corriere) titolare di licenza individuale o autorizzazione ai sensi rispettivamente degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
 - 3) nella forma di autoprestazione ai sensi dell'articolo 8 decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
 - 4) direttamente senza le formalità di cui ai precedenti punti 1), 2) o 3);
- b) la consegna, con una delle modalità di cui alla lettera a), deve avvenire tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9:00 alle ore 13:00; fanno fede la data e l'ora di presentazione apposte sul plico a cura dell'addetto alla ricezione (ufficio protocollo);
- c) il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente; la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico;
- d) il plico deve recare all'esterno, oltre all'instestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso, le indicazioni relative all'oggetto della gara e al giorno di scadenza della medesima; si consiglia altresì di apporre all'esterno la dicitura «Documenti di gara: NON APRIRE»;
- e) il plico deve essere chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; la sigillatura del plico deve essere effettuata preferibilmente con nastro adesivo antistrappo, ovvero altra modalità di chiusura ermetica idonea ad assicurare l'integrità del plico e ad impedirne l'apertura senza lasciare

- manomissioni o segni apprezzabili; per lembi di chiusura si intendono quelli incollati dal concorrente e non anche quelli preincollati meccanicamente in fase di fabbricazione;
- f) il plico deve contenere al proprio interno, oltre alla documentazione di cui al Capo 2, due buste recanti l'intestazione del mittente e la dicitura inequivocabile, rispettivamente come segue:
- «Busta A – Offerta tecnica»**
«Busta B – Offerta economica e di tempo»;
- g) le buste interne contenenti l'offerta tecnica di cui al successivo Capo 3.1 (**«Busta A – Offerta tecnica»**) e l'offerta economica e di tempo di cui al successivo Capo 3.2 (**«Busta B – Offerta economica e di tempo»**) devono essere altresì controfirmate e sigillate sui lembi di chiusura, preferibilmente con nastro adesivo antistrappo, con le modalità di cui alla precedente lettera e).

Capo 2. Contenuto del plico esterno alle buste – Documentazione

- a) **dichiarazione** relativa alle condizioni di ammissione con la quale il concorrente dichiara:
- a.1) la situazione personale dell'offerente (possessione dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) di cui al successivo Capo 2.1;
- a.2) il possesso dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnica di cui ai successivi Capi 2.2 e 2.3 per l'esecuzione dei lavori e per la progettazione;
- a.3) il proprio PASSOE, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera b), della deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 111 del 20 dicembre 2012 e successive modificazioni, rilasciato dalla stessa Autorità nell'ambito del sistema AVCPASS, per l'accesso alla Banca dati di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- b) **cauzione provvisoria** per un importo non inferiore ad euro € 64.343,79 (pari al 2% dell'importo a base di gara), ai sensi dell'articolo 75, commi da 1 a 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006, costituita, a scelta dell'offerente, da:
- b.1) contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;
- b.2) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo n. 58 del 1998, recante la clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, dell'immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e validità non inferiore a 360 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta; tali condizioni si intendono soddisfatte se la cauzione è prestata con la scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato con d.m. n. 123 del 2004, a condizione che sia riportata la clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la maggiore durata di 360 giorni della polizza; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi;
- b.3) assegno circolare non trasferibile intestato all'Azienda Ospedaliera Regionale "San Carlo" di Potenza oppure ricevuta di avvenuto versamento, riportante il numero di CRO o il codice TRN, sul conto corrente di cui al codice IBAN IT 55 B 05424 04297 00000000206, intestato alla stessa Stazione appaltante.

La cauzione provvisoria dovrà espressamente garantire il versamento della sanzione pecuniaria di € 3.217,19 (pari all'1‰ dell'importo a base di gara), prevista dal comma 2bis dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163 del 2006 (introdotto dall'art. 39, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2014), in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive. A tale sanzione, applicata esclusivamente nel caso in cui il concorrente decida di avvalersi del soccorso istruttorio di cui al richiamato comma 2bis, si potrà far fronte con il pagamento diretto del concorrente o mediante rivalsa sulla cauzione provvisoria; in tale ultimo caso il concorrente dovrà reintegrare la cauzione fino all'originario importo, pena l'esclusione dalla gara. Laddove la mancata integrazione dipenda dalla carenza di uno o più requisiti, la Stazione Appaltante procederà all'incameramento della cauzione provvisoria e all'esclusione del concorrente.

[N.B. il Decreto Legislativo n. 209 del 07.09.2005 "Codice delle assicurazioni private" sancisce all'articolo 12 che "1. Sono vietate \(...\) le assicurazioni che hanno per oggetto il trasferimento del rischio di pagamento delle sanzioni amministrative". Laddove, pertanto, non risulti possibile garantire l'importo della sanzione mediante cauzione nella forma di fideiussione di cui al precedente punto b.2\), dovrà comunque essere presentata la garanzia richiesta dal richiamato art. 38, comma 2bis,](#)

alternativamente nelle forme di cui ai precedenti punti b.1) o b.3).

- c) **impegno di un fideiussore**, ai sensi dell'articolo 75, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 163 del 2006, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario; tale impegno:
- c.1) deve essere prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo qualora la cauzione provvisoria sia prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera b), punti b.1) e b.3);
 - c.2) si intende assolto e soddisfatto qualora la cauzione sia prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera b), punto b.2), mediante la scheda tecnica di cui allo schema di polizza tipo 1.1, approvato con d.m. n. 123 del 2004; in caso contrario deve essere riportato espressamente all'interno della fideiussione o in appendice alla stessa;
- d) limitatamente ai concorrenti che presentano l'offerta tramite procuratore o institore: scrittura privata autenticata o atto pubblico di **conferimento della procura speciale o della preposizione institoria** o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile; tale documentazione può essere altresì presentata a corredo dell'offerta collocata nella «Busta B – Offerta economica e di tempo», ai sensi del successivo Capo 3.2;
- e) limitatamente ai concorrenti che ricorrono al subappalto: **dichiarazione**, ai sensi dell'articolo 118, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, con la quale il concorrente indica:
- e.1) i lavori che intende subappaltare per i quali il subappalto non è obbligatorio e in quale quota;
 - e.2) i lavori che deve obbligatoriamente subappaltare, non essendo in possesso dei requisiti necessari per l'esecuzione degli stessi;
- f) limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti, ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell'articolo 92 del d.P.R. n. 207 del 2010:
- f.1) se già formalmente costituiti: copia autentica dell'**atto di mandato collettivo speciale**, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
 - f.2) se non ancora costituiti: dichiarazione di **impegno alla costituzione** mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006; tale impegno alla costituzione può essere omesso qualora sia presentato sul foglio dell'offerta o unitamente a questa, ai sensi del successivo Capo 3.2.1, lettera g), punto g.2);
 - f.3) in ogni caso ciascun soggetto concorrente raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi deve presentare e sottoscrivere le **dichiarazioni** di cui ai successivi Capi 2.1, 2.2 e 2.3, distintamente da parte di ciascun operatore economico in relazione a quanto di propria pertinenza;
 - f.4) ai sensi dell'articolo 92, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, nei raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo orizzontale, **indicazione** delle quote di partecipazione di ciascun operatore economico; nei raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale, **indicazione** delle categorie di lavori che ciascun operatore economico intende assumere;
 - f.5) limitatamente alle imprese cooptate: ammesse esclusivamente se il concorrente, singolo o costituito in raggruppamento o consorzio, è in possesso dei requisiti sufficienti per l'assunzione integrale dei lavori, ai sensi dell'articolo 92, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010; le ditte cooptate devono:
 - possedere i requisiti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e presentare le dichiarazioni di cui al successivo Capo 2.1.1;
 - possedere almeno una parte dei requisiti di cui al successivo Capo 2.3.1, anche con riferimento a categorie di lavorazioni diverse da quelle previste dal bando di gara, comunque in misura almeno pari all'entità dei lavori ad esse affidate, e presentare le relative dichiarazioni;
 - dichiarare i lavori o la parte di lavori che intendono eseguire, fermo restando che questi non possono essere superiori al 20% (venti per cento) del totale, complessivamente per tutte le imprese cooptate;
- g) limitatamente ai consorzi stabili:
- g.1) ai sensi rispettivamente dell'articolo 36, comma 5, primo periodo, e dell'articolo 37, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, devono indicare se intendano eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;

- g.2) il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre ai sensi del punto g.1) devono possedere i requisiti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e presentare le dichiarazioni di cui al successivo Capo 2.1;
- h) *limitatamente ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane*: ai sensi dell'articolo 37, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, devono presentare le medesime dichiarazioni e indicazioni richieste ai consorzi stabili come previsto alla precedente lettera g), punti g.1) e g.2);
- i) *limitatamente ai concorrenti che ricorrono all'avvalimento*: ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006, il concorrente può avvalersi, per determinati requisiti di ordine speciale relativi alla capacità tecnica, dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato impresa "ausiliaria"), alle condizioni di cui al successivo Capo 4, lettera a);
- j) **attestazione** di avvenuto pagamento del contributo di euro 140,00 a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione; l'utente iscritto per conto del concorrente dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice identificativo della procedura di riferimento (CIG);
- k) **dichiarazione e attestazione** di avvenuto sopralluogo e presa visione degli atti come segue:
- k.1) dichiarazione, ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, di avere, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, attestando altresì di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
- k.2) attestazione della Stazione appaltante di avvenuto sopralluogo assistito in sito, con le modalità di cui Capo 4, lettera c), autonoma rispetto alla dichiarazione di cui al precedente punto k.1); l'assenza di tale attestazione non è causa di esclusione se il sopralluogo assistito è accertato d'ufficio e risulta agli atti della Stazione appaltante;
- l) ai fini della acquisizione d'ufficio del DURC è richiesta, a titolo collaborativo e acceleratorio, la presentazione del **modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE**, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, l'indicazione:
- l.1) del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
- l.2) per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
- l.3) per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza;
- l.4) per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;
- m) **dichiarazione**, ai sensi dell'articolo 118, comma 2, terzo periodo, del d.P.R. n. 207 del 2010, di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal proprio computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali presentati, resta comunque fissa ed invariabile, ai sensi dell'articolo 53, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006; tale dichiarazione può anche essere apposta a corredo dell'offerta economica collocata nella busta interna.

Capo 2.1. Situazione personale del concorrente – Requisiti generali

Possono partecipare alla gara gli operatori economici indicati negli articoli 34, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006. Per gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, si applica l'art. 47 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e l'art. 62 del d.P.R. n. 207 del 2010.

Ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 gli operatori economici devono possedere (indipendentemente dal possesso dell'attestazione SOA per la progettazione e la costruzione ovvero per la sola costruzione) anche i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. In tal senso, in riferimento al soggetto esecutore dei servizi tecnici, il concorrente può:

- ✓ indicarlo come direttamente presente nel proprio staff tecnico;
- ✓ avvalersi in sede di offerta di soggetti indicati all'art. 90, comma 1, lett. d), e), f), f-bis), g) e h) del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- ✓ associare in raggruppamento, quali mandanti per la progettazione, i soggetti indicati all'art. 90, comma 1, lett. d), e), f), f-bis), g) e h) del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Ai sensi dell'art. 253, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010, i raggruppamenti temporanei previsti

dall'art. 90, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 163 del 2006 devono prevedere, quale progettista, la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza. Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale il giovane progettista presente nel raggruppamento può essere:

- a) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettera d), del codice, un libero professionista singolo o associato;
- b) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere e) ed f), del codice, un amministratore, un socio, un dipendente, un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
- c) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettera f-bis), del codice, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito il soggetto di cui all'articolo 90, comma 1, lettera f-bis), del codice, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.

Capo 2.1.1. IL SOGGETTO ESECUTORE DEI LAVORI

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza, Capo 1, attestanti le seguenti condizioni:

- 1) **requisiti di idoneità professionale** di cui all'articolo 39 del decreto legislativo n. 163 del 2006, costituiti dall'iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura; la dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità di tutte le seguenti persone fisiche:
 - il titolare in caso di impresa individuale;
 - tutti i soci in caso di società in nome collettivo;
 - tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
 - tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di altro tipo di società o consorzio;
 - limitatamente alle società di capitali con meno di quattro soci: il socio unico, il socio con partecipazione almeno del 50% per le società con due o tre soci, ambedue i soci in caso di società con due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (in ogni caso persone fisiche);
 - il procuratore o l'istitutore, munito di potere di rappresentanza idoneo in relazione alla gara, se questi è il soggetto che ha sottoscritto l'offerta.

Il soggetto dovrà specificare se, ai sensi della raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e per gli effetti di cui alla Legge n. 180 del 2011, rientra nella categoria delle MPMI, avendo un numero di occupati inferiore a 250 e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro (oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro);

- 2) **requisiti di ordine generale** di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, alle condizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 2 della stessa norma, dichiarati come segue:
 - a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; ai sensi dell'articolo 186-bis, commi dal terzo al quinto, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 è ammesso il concorrente che ha depositato il ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale a condizione che non si tratti di mandatario o capogruppo, che nessun altro operatore economico raggruppato o consorziato con il concorrente sia assoggettato a procedura concorsuale e che il concorrente allegghi:
 - l'autorizzazione alla partecipazione rilasciata dal Tribunale competente o una dichiarazione sostitutiva che riporti gli estremi di tale autorizzazione;
 - una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del predetto R.D., che attesta la conformità al piano di concordato e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
 - la dichiarazione di altro operatore economico ausiliario in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegna ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006, e che si impegna altresì a subentrare all'impresa concorrente nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara o dopo la stipulazione del contratto, o non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto;
 - b) che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 (già art. 3 della legge n. 1423 del 1956) o una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 (già art. 10 della legge n. 575 del 1965), con riferimento a:
 - tutte le persone fisiche di cui al precedente numero 1);

- i direttori tecnici di cui all'articolo 87 del d.P.R. n. 207 del 2010;
- c) che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale; oppure, se presenti, deve indicare tutte le sentenze di condanna passata in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione; il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima; le predette dichiarazioni sono obbligatorie per:
- tutte le persone fisiche di cui al precedente numero 1);
- i direttori tecnici di cui all'articolo 87 del d.P.R. n. 207 del 2010.

Le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui alla presente lettera c), (sentenze di condanna passata in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta), devono riguardare anche i soggetti sopraelencati che siano cessati dalla carica nell'anno antecedente la data della lettera di invito; pertanto l'offerente deve dichiarare:

- a) se vi sono oppure non vi sono soggetti cessati dalla carica nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
- b) in caso di presenza di soggetti cessati:
- l'indicazione delle sentenze passate in giudicato, dei decreti penali irrevocabili e delle sentenze di applicazione della pena su richiesta, in capo a tali soggetti cessati, corredati dalla dimostrazione che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata dei soggetti cessati;
- l'assenza dei citati provvedimenti di natura penale;

N.B. Ai fini della dichiarazione (e per non incorrere nell'esclusione per falsa dichiarazione) si devono dichiarare tutte le sentenze e tutti i decreti penali di condanna passati in giudicato nonché le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. ("patteggiamenti"), compresi i casi in cui siano stati concessi i benefici della "sospensione della pena" e/o della "non menzione" ai sensi dell'art. 175 c.p.; quindi non solo le condanne che a giudizio del concorrente possono considerarsi "reati gravi che incidono sulla moralità professionale", perché tale valutazione spetta esclusivamente alla Stazione appaltante, titolare del proprio apprezzamento circa l'attinenza dei reati stessi con la sfera della "moralità professionale". Si fa presente anche che nel certificato del Casellario giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della "non menzione" ai sensi dell'art. 175 c.p. e le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell'ammenda, che, invece, è obbligatorio dichiarare; pertanto la produzione in sede di offerta del certificato del Casellario giudiziale, stante detta intrinseca incompletezza non è idonea a surrogare l'obbligo di rendere la dichiarazione sostitutiva che, pertanto, deve essere sempre prodotta; nei casi di incertezza si consiglia all'interessato di effettuare presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una semplice "visura" (art. 33 d.P.R. n. 313 del 2002), con la quale anche il soggetto interessato può prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti penali, senza le limitazioni sopra ricordate. Non è necessario dichiarare l'eventuale esistenza di condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 c.p. o l'estinzione del reato, oppure la revoca, sempre che la riabilitazione, l'estinzione o la revoca sia stata dichiarata con provvedimento dell'autorità giudiziaria. Non è necessario dichiarare i reati depenalizzati.

- d) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non è stata accertata in via definitiva la violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990; in ogni caso di violazione del divieto di intestazione fiduciaria, che tale violazione è stata rimossa;
- e) che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- N.B. Si rammenta che la dichiarazione deve essere resa per tutte le infrazioni comunque risultanti sul sito dell'Osservatorio alla data della presentazione della dichiarazione, anche se gli effetti delle stesse siano decaduti, pena l'esclusione dalla gara e le ulteriori conseguenze per dichiarazione mendace.
- f) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante e che non è stato commesso errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

N.B. Si rammenta che la dichiarazione deve essere resa per tutti gli errori commessi nell'esercizio dell'attività professionale, essendo la valutazione della gravità degli stessi di pertinenza della Stazione appaltante. A titolo esemplificativo, il concorrente dovrà dichiarare eventuali risoluzioni contrattuali intervenute relativamente ad appalti con altre pubbliche amministrazioni.

- g) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;

N.B. Si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, comma 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili.

- h) che non vi sono iscrizioni nel casellario informatico dei contratti pubblici presso l'Osservatorio, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

N.B. L'iscrizione nel casellario informatico determina l'esclusione dalla procedura di gara per un periodo fino ad un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

- i) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito;

N.B. Si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.

- l) che ha ottemperato agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (diritto al lavoro dei disabili); a tale scopo, ai fini dell'articolo 17 della predetta legge n. 68 del 1999, in relazione al numero dei dipendenti, calcolato con le modalità di cui all'articolo 4 della predetta legge e tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all'articolo 5, comma 2, della stessa legge, modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007, deve essere dichiarata una delle seguenti condizioni:

l.1) se il numero dei dipendenti sia inferiore a 15;

l.2) se il numero dei dipendenti sia pari o superiore a 15 ma inferiore a 35 e non siano state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;

l.3) se il numero dei dipendenti sia pari o superiore a 15 e siano state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 oppure sia pari o superiore a 35 e, in questi casi, deve essere altresì dichiarato di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili e di aver ottemperato ai relativi obblighi;

- m) che non è stata irrogata la sanzione di interdizione di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione (ad esempio: per atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990, esclusione dagli appalti disposta ai sensi dell'articolo 36, quarto comma, della legge n. 300 del 1970; divieto imposto dall'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001; incapacità a contrattare imposta o divieto di concludere contratti imposti in applicazione degli articoli 32-quater o 603-ter del codice penale), e che non sono stati adottati provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

- n) che non risulta iscritta nel casellario informatico per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;

N.B. L'iscrizione nel casellario informatico determina l'esclusione dalla procedura di gara per un periodo fino ad un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

- o) che non sono presenti tra le seguenti figure:

--- tutte le persone fisiche di cui al precedente numero 1);

--- i direttori tecnici di cui all'articolo 87 del d.P.R. n. 207 del 2010;

soggetti che – pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991 (in quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo) – non risultano aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa);

N.B. La circostanza ostativa non deve risultare dal sito dell'Osservatorio, per come comunicata dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità a seguito degli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla data della presente lettera d'invito.

- p) che non sussista con altro offerente qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti l'imputazione delle offerte a un unico centro decisionale; a tal fine il concorrente deve, alternativamente, dichiarare:
- p.1) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente;
 - p.2) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
 - p.3) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.
- 3) **assenza di partecipazione plurima**, ai sensi degli articoli 36, comma 5, e 37, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006, ovvero che alla stessa gara non partecipa contemporaneamente:
- a) individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
 - b) individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale consorziata di un consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane per la quale il consorzio concorre e a tal fine indicata per l'esecuzione.

Capo 2.1.2. SOGGETTO ESECUTORE DEI SERVIZI TECNICI

Nota bene. Attese le incertezze interpretative circa il ruolo rivestito dal soggetto esecutore dei servizi tecnici e le modalità di partecipazione dello stesso, con conseguente rilevante contenzioso, al fine di evitare successive contestazioni in sede giurisdizionale la Stazione Appaltante invita ad attenersi scrupolosamente alle seguenti indicazioni.

Nella documentazione amministrativa devono essere inseriti:

A. Una dichiarazione, redatta ai sensi della Parte Terza, Capo 1 e sottoscritta dal soggetto esecutore dei lavori, attestanti le seguenti condizioni:

- 1) **identificazione del soggetto esecutore dei servizi tecnici** e del relativo personale tecnico da impiegare nello svolgimento del servizio, con l'indicazione del rapporto giuridico intercorrente tra le persone fisiche indicate, come segue:
 - a) liberi professionisti singoli o associazioni di professionisti, rispettivamente il titolare o tutti i professionisti associati;
 - b) società di professionisti (costituite esclusivamente da professionisti iscritti negli appositi albi, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 163 del 2006), tutti i professionisti soci, distinguendo tra:
 - b.1) i soci amministratori muniti di potere di rappresentanza;
 - b.2) i soci accomandatari anche se non muniti di potere di rappresentanza in caso di società in accomandita semplice;
 - c) società di ingegneria (costituite esclusivamente come società di capitali ai sensi dell'articolo 90, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006):
 - c.1) tutti i professionisti soci amministratori muniti di potere di rappresentanza;
 - c.2) tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non professionisti;
 - c.3) il direttore tecnico o i direttori tecnici se più di uno;
 - c.4) tutti i professionisti soci che si intendono impiegare nello svolgimento dell'incarico;
 - d) per tutti i soggetti di cui alle precedenti lettere a), b) e c):
 - d.1) i dipendenti tecnici nonché gli altri dipendenti con mansioni tecniche, anche nelle forme di collaborazione coordinata e continuativa o di collaborazione a progetto, che si intendono impiegare nello svolgimento dell'incarico;
 - d.2) i consulenti su base annua con rapporto esclusivo con il concorrente, muniti di partiva IVA, che si intendono impiegare nello svolgimento dell'incarico.

In particolare devono essere nominativamente indicati i seguenti soggetti (persone fisiche) che firmeranno il progetto definitivo ed esecutivo, corredando le indicazioni con gli estremi di iscrizione ai relativi Ordini, Albi o altri elenchi ufficiali imposti o necessari in base alle norme giuridiche sulle professioni tecniche (è ammessa la coincidenza nello stesso soggetto di una o più d'una delle figure professionali di cui all'elenco precedente, se ammissibile in base all'ordinamento giuridico vigente):

- il soggetto incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, ai sensi

- dell'articolo 90, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- un architetto / un ingegnere per la progettazione, anche strutturale;
- un tecnico abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri di cui all'articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- un geologo, quale professionista titolare delle competenze esclusiva alla redazione della relazione geologica.

Nota bene. Attese le incertezze interpretative circa il ruolo rivestito dal soggetto esecutore dei servizi tecnici semplicemente "indicato" dal soggetto esecutore dei lavori, nel caso di redazione dei progetti definitivo ed esecutivo affidata a più soggetti indicati questi devono:

- impegnarsi a costituire tra loro un apposito sub-raggruppamento temporaneo di progettisti;
- includere nel costituendo raggruppamento di professionisti anche il geologo, per il quale nella determinazione delle spese tecniche è stata inserita apposita voce;
- prevedere e indicare la presenza al proprio interno di un professionista laureato abilitato da meno di 5 (cinque) anni, ai sensi dell'articolo 253, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010, secondo le indicazioni riportate al precedente Capo 2.1;
- possedere integralmente i requisiti in proprio, in quanto tale ultimo soggetto – secondo l'attuale posizione della giurisprudenza amministrativa – non potrà a propria volta avvalersi dei requisiti di ulteriore ausiliario, concretizzandosi in tal caso un illegittimo 'avalimento a cascata';

Valgono, inoltre, le seguenti precisazioni:

- ✓ qualora il soggetto esecutore dei servizi tecnici sia individuato nello staff tecnico del concorrente e il medesimo staff non sia in possesso della totalità dei requisiti richiesti nel bando, è possibile la sua integrazione con uno o più professionisti esterni indicati (in tal caso per questi ultimi vale quanto sopra specificato circa i RTP), in maniera che cumulativamente sia garantito il possesso dei requisiti richiesti per svolgere l'attività di progettazione;
- ✓ qualora il soggetto esecutore dei servizi tecnici sia di un consorzio stabile di società di professionisti o di ingegneria, di cui all'articolo 90, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 163 del 2009, quest'ultimo deve indicare le società consorziate che concorrono ai requisiti non posseduti direttamente dal consorzio stabile, nonché le società consorziate che eseguiranno le prestazioni di progettazione;
- ✓ qualora il soggetto esecutore dei servizi tecnici sia una società tra professionisti o una società di ingegneria costituita dopo il 19 dicembre 1998 (data di entrata in vigore della legge 4 dicembre 1998, n. 415), ai sensi dell'articolo 253, comma 15, del decreto legislativo n. 163 del 2006, lo stesso per un periodo di tre anni dalla costituzione può documentare il possesso dei requisiti anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, se si tratta di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente, se si tratta di società di capitali.

B. Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza, Capo 1 e sottoscritte dal soggetto esecutore dei servizi tecnici, attestanti le seguenti condizioni:

2) **appartenenza ad albi e registri**, come segue:

- a) per tutti i professionisti: indicazione degli estremi di iscrizione ai relativi Ordini professionali dei soggetti di cui al precedente punto 1, lettere a), b), c.1), c.3), c.4) e d) ove per le relative professioni esistano gli albi professionali;
- b) per società di professionisti, società di ingegneria e società consortili: iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in un paese diverso dall'Italia, ai sensi dell'Allegato XI.A al decreto legislativo n. 163 del 2006;

3) **assenza delle cause di esclusione** di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006;

N.B. A fronte di una non univoca posizione della giurisprudenza, la Stazione appaltante ritiene che il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del Codice dei Contratti Pubblici gravi su tutti gli operatori economici che partecipano a qualunque titolo a procedure di evidenza pubblica e, quindi, anche sui progettisti ex articolo 53, comma 3, del Codice medesimo. Anche i progettisti indicati, al pari di quelli associati, devono essere "qualificati" e come tali devono essere in possesso sia dei requisiti di ordine generale che di quelli di capacità tecnico professionale, atteso che tali professionisti, al pari di quelli associati, sono operatori economici esecutori di una pubblica commessa anche se per effetto di un incarico da parte delle imprese esecutrici dei lavori. Pertanto è necessario dichiarare i requisiti generali, per quanto applicabili, già riportati per il soggetto esecutore dei lavori al precedente Capo 2.1.1, punto 2):

- a) per tutti (liberi professionisti singoli, associazioni di professionisti, società di professionisti e società di ingegneria): requisiti di cui al precedente Capo 2.1.1, punto 2;

- b) per tutti i professionisti impiegati nello svolgimento dell'incarico (interni o esterni al soggetto esecutore dei lavori), laddove non ricadenti tra i professionisti interessati dalla dichiarazione di cui alla precedente lettera a): requisiti di cui al precedente Capo 2.1.1, punto 2, lettere b), c) ed o);
- 4) **assenza di partecipazione plurima**, ai sensi degli articoli 36, comma 5, e 37, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006, nonché dell'art. 253 del d.P.R. n. 207 del 2010, ovvero che alla stessa gara:
- a) non partecipa contemporaneamente individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio stabile, oppure in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio stabile;
- b) non partecipa contemporaneamente, in qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 254, comma 3, e articolo 255, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010;
- 5) **assenza delle ulteriori cause di incompatibilità**:
- a) previste dall'articolo 10, comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010, ovvero che nessuno dei professionisti ha svolto attività di supporto alla stazione appaltante per l'intervento oggetto della gara, né direttamente né per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato;
- b) previste dall'articolo 90, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, ovvero che nessuno dei professionisti ha svolto attività nell'ambito della redazione della progettazione posta a base di gara, né direttamente né per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato.

Capo 2.2. Requisiti di ordine speciale: capacità economico-finanziaria.

Capo 2.2.1. SOGGETTO ESECUTORE DEI LAVORI

Si rinvia al successivo capo 2.3.1.

Capo 2.2.2. SOGGETTO ESECUTORE DEI SERVIZI TECNICI

Il requisito di cui all'articolo 263, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 207 del 2010, e all'articolo 253, comma 15-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006, è omesso in applicazione dell'articolo 41, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006;

Capo 2.3. Requisiti di ordine speciale: capacità tecnica.

Capo 2.3.1. SOGGETTO ESECUTORE DEI LAVORI

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza, Capo 1, del presente disciplinare di gara, attestanti il possesso dei requisiti di cui al combinato disposto dell'articolo 40, comma 1, del D.lgs. n. 163 del 2006, dell'articolo 12, commi 1 e 2, della Legge n. 80 del 2014 e degli articoli 61, 63, 92, 107 e 108 del d.P.R. n. 207 del 2010, come segue:

- a) il possesso dell'attestazione SOA, riportante tutti i contenuti rilevanti dell'originale (rappresentanti legali, direttori tecnici, partecipazione a consorzi, organismo di attestazione emittente, date di emissione e di scadenza, categorie e classifiche di attestazione rilevanti ai fini della partecipazione); in luogo della dichiarazione, il possesso dell'attestazione SOA può essere comprovato mediante allegazione dell'originale o di copia autenticata ai sensi di legge della medesima attestazione. L'attestazione SOA deve essere adeguata per categoria e importo di classifica in relazione ai lavori da appaltare; in particolare l'attestazione SOA, nel caso di concorrente singolo, deve essere posseduta in tutte le seguenti categorie:
- a.1) nella categoria prevalente **OG1** in classifica **IV**;
- a.2) nella categoria scorporabile **OG11** in classifica **III**;
- b) raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di cui all'articolo 37 commi 1, 3, 5 e 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006:
- b.1) ogni operatore economico raggruppato o consorziato deve essere in possesso del requisito in relazione alla parte di lavori e alle categorie di lavori per i quali si qualifica e che intende assumere nell'ambito del raggruppamento o consorzio;
- b.2) nei raggruppamenti temporanei e nei consorzi ordinari di tipo orizzontale (articolo 92, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010) la quota di partecipazione non può essere superiore alla misura dei requisiti posseduti e la misura dei requisiti di cui al precedente punto b.1):
- per l'operatore economico mandatario o capogruppo non può essere inferiore al 40% del totale richiesto al concorrente singolo e deve essere in misura maggioritaria rispetto a ciascun operatore economico mandante;
- per ciascun operatore economico mandante non può essere inferiore al 10% del totale richiesto al concorrente singolo;

- b.3) nei raggruppamenti temporanei e nei consorzi ordinari di tipo verticale (articolo 92, comma 3, del d.P.R. n. 2010 del 2010) la misura dei requisiti di cui al precedente punto b.1):
- per l'operatore economico mandatario o capogruppo non può essere inferiore all'importo della categoria prevalente;
 - per ciascun operatore economico mandante non può essere inferiore all'importo della categoria scorporabile per la quale si qualifica e intende assumere;
- b.4) ai sensi dell'articolo 37, comma 6, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, nei raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo misto (orizzontale e verticale), le condizioni di cui al precedente punto b.2) sono applicate separatamente con riferimento alla categoria prevalente e alla categoria scorporabile (cosiddetti sub-raggruppamenti orizzontali all'interno di raggruppamenti misti);
- b.5) il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario nel suo insieme deve possedere il requisito nella misura richiesta al concorrente singolo;
- c) certificazione del possesso del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2008, nel settore IAF28, rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altra istituzione che ne abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum). Ai sensi all'articolo 63 del d.P.R. n. 207 del 2010 il possesso di tale certificazione deve risultare obbligatoriamente da annotazione in calce all'attestazione SOA. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II;
- d) possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale di cui all'allegato XVII del D.Lgs. n. 81/2008 e per gli effetti dell'art. 26, comma 1, lettera a), numero 2) del D.Lgs. n. 81/2008;
- e) ai sensi dell'articolo 61, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, la qualificazione in una categoria, abilita il concorrente nei limiti dell'importo della propria classifica incrementata di un quinto, per cui le classifiche sopra riportate fanno riferimento a detta possibilità in capo al concorrente singolo; tuttavia, nel caso raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico raggruppato o consorziato nei limiti dell'importo della propria classifica incrementata di un quinto a condizione che esso sia qualificato per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara;
- f) *limitatamente agli operatori economici stabiliti in un paese diverso dall'Italia*, ai quali non è richiesta l'attestazione SOA (purché paese aderente all'Unione Europea, oppure paese firmatario dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del Commercio, o paese che, in base ad altre alle norme di diritto internazionali, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia, consente la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità), ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 163 del 2006, gli stessi devono dichiarare, oltre al paese nel quale hanno sede, i requisiti di ordine speciale previsti dal d.P.R. n. 207 del 2010, accertati con le modalità di cui all'articolo 62 del d.P.R. n. 207 del 2010, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nel rispettivo stato di appartenenza, come segue:
- f.1) requisiti economico-finanziari:
- almeno una referenza bancaria;
 - una cifra di affari in lavori, determinata secondo quanto previsto all'articolo 83 del d.P.R. n. 207 del 2010, nei migliori 5 (cinque) anni degli ultimi 10 (dieci) anni realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta non inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie per le quali concorre;
 - se l'operatore economico è tenuto alla redazione del bilancio in base alle norme del paese di appartenenza: capitale netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all'articolo 2424 del codice civile, riferito all'ultimo bilancio approvato, di valore positivo;
- f.2) requisiti tecnico-organizzativi:
- presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall'87 del d.P.R. n. 207 del 2010;
 - avvenuta esecuzione di lavori, realizzati in ciascuna delle categorie per le quali concorre, di importo non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta dal bando di gara per le medesime categorie; l'importo è determinato secondo quanto previsto dall'articolo 83 del d.P.R. n. 207 del 2010;
 - avvenuta esecuzione di lavori di un singolo lavoro, in ogni singola categoria per la quale concorre, di importo non inferiore al 40% dell'importo della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55% dell'importo della classifica, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola

categoria, di importo complessivo, non inferiore al 65% dell'importo della qualificazione richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto dal citato articolo 83;

f.3) requisiti di cui alla precedente lettera c).

- g) ai fini dell'articolo 79, comma 16, terzo periodo, del d.P.R. n. 207 del 2010, ricorrono le condizioni di cui al quarto periodo della stessa norma, per cui la categoria OG11 è stata individuata in alternativa alle categorie OS3, OS28 e OS30.

Capo 2.3.2. SOGGETTO ESECUTORE DEI SERVIZI TECNICI

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza, Capo 1, attestante i requisiti di cui all'articolo 263, comma 1, lettere 'b' e 'c' e 'd', del d.P.R. n. 207 del 2010, nelle seguenti misure:

- 1) **Requisito ex articolo 263, comma 1, lettera 'b', del d.P.R. n. 207 del 2010:** servizi tecnici di cui all'articolo 252 del d.P.R. n. 207 del 2010 – nei limiti indicati di seguito – svolti negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti alla data del bando di gara, per un importo dei lavori non inferiore a una volta l'importo dei lavori per i quali devono essere svolti i servizi tecnici da affidare, distintamente per ciascuno dei lavori corrispondenti alle individuazioni di cui alla tavola Z-1 allegata al DM n. 143 del 2013, come segue:

DM n. 143/2013		Importo dei lavori oggetto del servizio	Requisito minimo (importo dei lavori)
Codice "ID opere"	grado complessità G		
E.10	1,20	€ 1.296.329,00	€ 1.296.329,00
S.06	1,15	€ 993.804,60	€ 993.804,60
IA.02	0,85	€ 455.121,50	€ 455.121,50
IA.03	1,15	€ 430.648,20	€ 430.648,20

Il concorrente deve allegare una distinta dei lavori per i quali ha svolto i servizi tecnici, almeno fino al raggiungimento del requisito richiesto, completa, per ciascun lavoro, della descrizione sommaria, del committente, dell'ubicazione, del tipo di servizio tra quelli di cui al successivo punto 1.1), del soggetto che ha svolto il servizio, del periodo di svolgimento del servizio, della identificazione con lo «ID Opere» ex DM n. 143 del 2013 (distintamente per ciascun codice); tale distinta deve essere sottoscritta dal concorrente con le medesime modalità previste per le dichiarazioni. A tale scopo:

- 1.1) ai sensi dell'articolo 8 del DM n. 143 del 2013, ai fini del requisito sono valutabili esclusivamente i lavori individuati come segue:
- per le prestazioni rese a partire dal 21 dicembre 2013, in applicazione del comma 1, lavori delle categorie di cui alla parte alfabetica della sigla alfanumerica nella colonna "ID Opere", aventi un grado di complessità "G" non inferiore a quello previsto per l'intervento da progettare, come indicato nella precedente tabella;
 - delle classi e categorie (o delle sole classi in assenza di categorie) di cui all'articolo 14 della legge n. 143 del 1949 equivalenti, con la sola eccezione dell'ID opere E.10, per il quale si ritiene ammissibile anche la classe e categoria I-c;
- 1.2) relativamente alla tipologia di prestazioni tecniche considerabili al fine del raggiungimento del requisito, è possibile far riferimento a tutti i servizi di cui all'art. 252 del D.P.R. n. 207 del 2010, coerentemente con la posizione dell'AVCP e di buona parte della giurisprudenza;
- 1.3) un lavoro non può essere computato più di una volta anche qualora in relazione al medesimo lavoro siano stati svolti più servizi di cui al precedente punto 1.2); a determinare l'importo dei lavori ai fini del requisito possono concorrere anche i lavori relativi ai "servizi di punta" di cui al successivo punto 2);
- 1.4) in caso di raggruppamento temporaneo un lavoro non può essere computato più di una volta, anche qualora in relazione al medesimo lavoro abbiano concorso più progettisti facenti parte del medesimo raggruppamento;
- 1.5) i lavori valutabili sono esclusivamente quelli per i quali i servizi tecnici sono iniziati e ultimati negli anni considerati utili nel periodo indicato in precedenza, oppure la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca non computabile;
- 1.6) l'importo utile dei singoli lavori da considerare ai fini dei requisiti è quello del relativo progetto approvato;
- 1.7) gli importi dei lavori possono essere rivalutati secondo gli indici ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale (dal mese di ultimazione del servizio all'ultimo mese per il quale sia disponibile il predetto indice, anteriore alla data del bando di gara); ai fini

dell'individuazione del periodo utile nel quale sono stati svolti i servizi, si applica l'articolo 263, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010; il calcolo degli importi rivalutati deve essere fatto, per ciascun singolo lavoro, a cura del concorrente; in assenza di indicazioni sono considerati esclusivamente gli importi storici non rivalutati;

- 2) **Requisito ex articolo 263, comma 1, lettera 'c', del d.P.R. n. 207 del 2010:** servizi tecnici di cui all'articolo 252 del d.P.R. n. 207 del 2010 (cosiddetti "servizi di punta"), svolti negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti alla data del bando di gara, per un importo costituito dalla somma degli importi di non più di due lavori (coppia di lavori) non inferiore a 0,4 volte l'importo dei lavori per i quali devono essere svolti i servizi tecnici da affidare, distintamente per ciascuno dei lavori corrispondenti alle individuazioni di cui alla tavola Z-1 allegata al d.m. n. 143 del 2013, come segue:

DM n. 143/2013			
Codice "ID opere"	grado complessità G	Importo dei lavori oggetto del servizio	Requisito minimo (importo di 2 lavori)
E.10	1,20	€ 1.296.329,00	€ 518.531,6
S.06	1,15	€ 993.804,60	€ 397.521,84
IA.02	0,85	€ 455.121,50	€ 182.048,60
IA.03	1,15	€ 430.648,20	€ 172.259,28

Il concorrente deve dichiarare il lavoro o la coppia di lavori per i quali ha svolto i "servizi di punta" con l'indicazione, per ciascun lavoro, della descrizione sommaria, del committente, dell'ubicazione, del tipo di servizio tra quelli di cui al precedente punto 1.1), del soggetto che ha svolto il servizio, del periodo di svolgimento del servizio, della identificazione con lo «ID Opere» ex DM n. 143 del 2013 e dell'importo dei lavori (distintamente per ciascun codice); tale distinta deve essere sottoscritta dal concorrente con le medesime modalità previste per le dichiarazioni. Detta dichiarazione può essere sostituita dalla individuazione inequivocabile del lavoro e della coppia di lavori di cui al presente requisito, nella distinta di cui al precedente punto 1). Si applicano i criteri di individuazione e valutazione già descritti al precedente punto 1); gli importi dei lavori relativi ai "servizi di punta" possono concorrere al requisito di cui al precedente punto 1);

- 3) **Requisito ex articolo 263, comma 1, lettera 'd', del d.P.R. n. 207 del 2010:** personale tecnico medio annuo utilizzato nei migliori 3 (tre) anni tra gli ultimi 5 (cinque) anni antecedenti alla data del bando di gara, non inferiore a 2 volte il numero stimato necessario per l'espletamento dei servizi da affidare, come segue:

Numero personale tecnico necessario all'espletamento dei servizi:	3	Requisito minimo richiesto = numero medio annuo di personale tecnico:	6
---	---	---	---

Ai fini del presente requisito:

3.1) per personale tecnico utilizzato si intendono:

- il titolare in caso di libero professionista individuale e tutti i professionisti associati per le associazioni professionali (cosiddetti "studi associati");
- i soci in caso di società di persone e i soci professionisti attivi in caso di società di capitali o di società cooperative;
- i dipendenti a tempo pieno e, in relazione alla percentuale di attività rispetto al tempo pieno, i dipendenti a tempo ridotto o parziale;
- i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino i progetti, o firmino i rapporti di verifica dei progetti, o facciano parte dell'ufficio di direzione lavori, a condizione che abbiano fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
- i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto di cui al Titolo VII, Capo 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003 (esclusi i titolari di prestazioni occasionali di cui all'articolo 61, comma 2, dello stesso decreto), nel solo caso di personale tecnico non esercente arti e professioni;
- i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base almeno annua, solo se con contratti stipulati prima del 24 ottobre 2003, ai sensi dell'articolo 86, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, come parzialmente annullato dalla Corte Costituzionale, con sentenza 1-5 dicembre 2008, n. 399, nel solo caso di personale tecnico non esercente arti e professioni;

3.2) il numero medio annuo di personale tecnico richiesto come requisito è calcolato come segue:

- ricavando, per ciascun anno ricadente nel periodo utile considerato, la durata in giorni del periodo di vigenza del rapporto con ciascun soggetto, a partire dalla data di inizio della singola annualità (o dalla data di inizio del rapporto, se successiva), fino alla data finale della stessa annualità (o fino alla data di cessazione del rapporto, se anteriore);
 - sommando la durata in giorni così calcolata, di tutti i soggetti considerati, ricadenti all'interno dei periodi utili costituiti dai tre anni utili;
 - dividendo la somma così ottenuta per il divisore 365;
 - dividendo ulteriormente il quoziente della precedente divisione per il numero divisore 3;
- 3.3) se il progettista è lo staff tecnico dell'impresa (o gli staff tecnici delle imprese raggruppate o consorziate) al requisito del personale tecnico utilizzato possono concorrere, oltre ai componenti del predetto staff tecnico, anche i soggetti con qualifica e compiti di natura tecnica, i cui rapporti con l'impresa sono riconducibili alle tipologie di cui al precedente punto 3.1).

Capo 3. Buste interne

Capo 3.1. Contenuto della «Busta A – Offerta tecnica»

Nota Bene: Il progetto preliminare posto a base di gara è caratterizzato da un livello di dettaglio senza dubbio in linea, se non superiore, a quanto specificato dal DPR 207 del 2010; gli elaborati costituenti lo stesso progetto consentono, infatti, l'individuazione di massima delle caratteristiche richieste per i lavori da realizzare e il calcolo sommario della spesa. Ogni ulteriore specificazione relativa alle caratteristiche architettonico-funzionali e tecnologico-impiantistiche richieste per l'intervento di che trattasi è riportata nel capitolato prestazionale. Gli elementi non dettagliati nei predetti atti costituiscono scelte progettuali e, pertanto, saranno oggetto di valutazione in fase di gara.

Il richiamato regolamento DPR n. 207/2010 rinvia alla successiva fase progettuale, quella definitiva, la predisposizione di elaborati di maggiore approfondimento come conseguenza di una serie senza dubbio più dettagliata di approfondimenti progettuali.

Non essendo nella disponibilità della Stazione Appaltante documentazione e elaborati ulteriori rispetto a quelli forniti a tutti gli operatori economici interessati alla gara, è stata inclusa tra le prestazioni richieste al soggetto titolare della progettazione definitiva – e come tale remunerata nelle spese tecniche – l'esecuzione del rilievo edilizio e strutturale dei corpi di fabbrica già esistenti oggetto di lavori. Non vi è, pertanto, nessuna limitazione alle attività in loco effettuabili da parte degli operatori economici concorrenti; lungi dal limitarsi al sopralluogo assistito in sito ed alla presa visione degli atti progettuali, ogni concorrente può permanere presso il Presidio Ospedaliero tutto il tempo necessario per effettuare le rilevazioni utili alla redazione di un puntuale ed accurato progetto definitivo.

In questa busta deve essere contenuto esclusivamente il progetto definitivo dell'intervento (**N.B.** nella redazione del progetto definitivo, oltre a quanto riportato nel progetto preliminare a base di gara, è necessario rispettare quanto previsto nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale), composto al minimo da:

1. **relazione tecnica d'offerta** deve essere organizzata in capitoli coerenti agli elementi di valutazione di cui alla successiva Parte Seconda, Capo 1, lettera 'a':
 - a. **Capitolo Q1:** Grado di completezza e leggibilità degli elaborati tecnici;
 - b. **Capitolo Q2:** Caratteristiche tecnologico-strutturali:
 - **Paragrafo Q2.1:** Soluzioni tecnologico-strutturali adottate per l'adeguamento sismico dei padiglioni;
 - **Paragrafo Q2.2:** Miglioramento sulla vita nominale della struttura;
 - c. **Capitolo Q3:** Caratteristiche tecnologico-impiantistiche:
 - **Paragrafo Q3.1:** Soluzioni impiantistiche proposte;
 - **Paragrafo Q3.2:** Qualità e affidabilità delle componenti impiantistiche;
 - **Paragrafo Q3.3:** Risparmio energetico e ottimizzazione dei costi di gestione;
 - d. **Capitolo Q4:** Caratteristiche architettonico-funzionali:
 - **Paragrafo Q4.1:** Qualità dei materiali e affidabilità delle opere edili e delle finiture;
 - **Paragrafo Q4.2:** Soluzioni funzionali relative a tutti gli ambienti;
 - e. **Capitolo Q5:** Fasi realizzative e gestione del cantiere:
 - **Paragrafo Q5.1:** Miglioramenti rispetto alle fasi previste nel progetto preliminare;
 - **Paragrafo Q5.2:** Misure di protezione delle attività sanitarie in essere negli ambienti di intervento o contigui al cantiere nei confronti di polveri e rumori;
 - f. **Capitolo Q6:** Estensione dell'adeguamento sismico al padiglione I1:
 - **Paragrafo Q6.1:** Soluzioni tecnologico-strutturali adottate per l'adeguamento sismico;
 - **Paragrafo Q6.2:** Miglioramento sulla vita nominale della struttura;

- g. Capitolo Q7: Estensione dell'isolamento termico:
 - Paragrafo Q7.1: Padiglione I1;
 - Paragrafo Q7.2: Padiglione M4;
 - Paragrafo Q7.3: Padiglione M5;
 - h. Capitolo Q8: Estensione della climatizzazione - pad. L, quota 755,46;
 - i. Capitolo Q9: Estensione dell'impianto gas medicinali - pad. L, quota 755,46;
 - j. Capitolo Q10: Forniture non previste in appalto;
 - k. Capitolo Q11: Miglioramenti qualitativi non già oggetto di valutazione negli altri punti;
- 2. relazione generale**, finalizzata a fornire i chiarimenti atti a dimostrare la rispondenza del progetto alle finalità dell'intervento, il rispetto del prescritto livello qualitativo, dei conseguenti costi e dei benefici attesi, considerante i seguenti punti:
- a. descrizione dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, delle caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali scelti, nonché dei criteri di progettazione delle componenti edilizie, delle strutture e degli impianti, in particolare per quanto riguarda la sicurezza, la funzionalità e l'economia di gestione;
 - b. illustrazione di tutte le indagini e degli studi integrativi rispetto a quanto sviluppato in sede di progetto preliminare;
 - c. indicazione delle eventuali cave e discariche autorizzate e in esercizio, utilizzabili per la realizzazione dell'intervento;
 - d. indicazione delle soluzioni adottate per il superamento delle barriere architettoniche;
 - e. valutazione dell'idoneità delle reti esterne dei servizi a soddisfare le esigenze connesse all'esercizio dell'intervento da realizzare;
 - f. attestazione della rispondenza al progetto preliminare, con motivazione delle variazioni apportate;
 - g. descrizione delle eventuali opere di abbellimento artistico o di valorizzazione architettonica;
- 3. relazioni tecniche**, sviluppate - anche sulla base di indagini integrative rispetto a quelle eseguite per il progetto preliminare - ad un livello di definizione tale da scongiurare significative differenze tecniche e di costo nella successiva progettazione esecutiva, comprendenti al minimo:
- a. relazione geologica, anche mediante condivisione e sottoscrizione della relazione geologica posta a base di gara da parte del geologo collegato al concorrente;
 - b. relazione sulle strutture, includente:
 - ✓ descrizione delle tipologie strutturali e degli schemi e modelli di calcolo;
 - ✓ definizione dell'azione sismica coerentemente con le condizioni stratigrafiche e topografiche e con i risultati delle indagini e delle elaborazioni riportate nella relazione geotecnica;
 - ✓ definizione dei criteri di verifica da adottare per soddisfare i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa tecnica vigente per gli interventi sulle opere esistenti;
 - ✓ valutazione dello stato di fatto degli immobili oggetto di adeguamento, basata sulle indagini già disponibili ovvero sulle ulteriori che il concorrente potrà direttamente condurre prima della redazione del progetto definitivo;
 - c. relazione geotecnica, includente:
 - ✓ definizione, alla luce delle indagini già disponibili ovvero delle ulteriori che il concorrente potrà direttamente condurre prima della redazione del progetto definitivo, delle scelte in funzione del tipo di opera e delle modalità costruttive, del modello geotecnico del volume del terreno influenzato, direttamente o indirettamente, dall'adeguamento dei manufatti e che a sua volta influenzerà il comportamento dei manufatti stessi;
 - ✓ illustrazione dei procedimenti impiegati per le verifiche geotecniche, per tutti gli stati limite previsti dalla normativa tecnica vigente;
 - d. relazione tecnica delle opere architettoniche, includente:
 - ✓ individuazione delle principali criticità e delle soluzioni adottate;
 - ✓ descrizione delle tipologie e delle soluzioni puntuali di progetto, nonché delle motivazioni delle scelte;
 - ✓ descrizione delle caratteristiche funzionali delle opere;
 - e. relazione tecnica impianti, completa di:
 - ✓ descrizione dei diversi impianti presenti nel progetto, con motivazione delle soluzioni adottate;
 - ✓ individuazione e descrizione del funzionamento complessivo della componente impiantistica e degli elementi interrelazionali con le opere civili;
 - f. relazione sul sistema di sicurezza, con descrizione della concezione del sistema stesso per l'esercizio e le caratteristiche del progetto. In particolare, dovranno essere dettagliati tutti gli accorgimenti adottati per minimizzare le interferenze dei lavori con le attività sanitarie in

- corso presso l'ospedale, che in ogni caso non dovranno subire alcun rallentamento;
- g. relazione sulla gestione delle materie, comprendente:
- ✓ descrizione dei fabbisogni di materiali da approvvigionare da cava e individuazione delle cave per approvvigionamento delle materie;
 - ✓ descrizione delle soluzioni di sistemazione finali proposte;
4. **elaborati grafici**, redatti nelle opportune scale in relazione al tipo di lavorazione, ad un livello di definizione tale da scongiurare significative differenze tecniche e di costo nella successiva progettazione esecutiva, comprendenti al minimo:
- a. planimetria d'insieme in scala non inferiore a 1:500, con indicazione delle strade, della posizione, sagome e distacchi dei fabbricati confinanti;
 - b. se del caso, planimetria in scala non inferiore a 1:500 con l'ubicazione delle eventuali ulteriori indagini geologiche e sezioni, nella scala 1:200, del modello geotecnico del sottosuolo;
 - c. planimetria in scala non inferiore a 1:200 corredata da due o più sezioni atte ad illustrare tutti i profili significativi dell'intervento, anche in relazione al terreno, alle strade ed agli edifici circostanti, prima e dopo la realizzazione;
 - d. tabella riassuntiva di tutti gli elementi geometrici del progetto: superfici, volumi, etc.;
 - e. piante dei vari livelli interessati dagli interventi, in scala non inferiore a 1:100, con indicazione delle destinazioni d'uso, delle quote planimetriche e altimetriche e delle strutture portanti;
 - f. numero adeguato di sezioni delle zone oggetto di intervento, trasversali e longitudinali, in scala non inferiore a 1:100, con la misura delle altezze nette dei singoli piani;
 - g. prospetti, a semplice contorno, in scala non inferiore a 1:100, completi di riferimento alle altezze;
 - h. schemi funzionali e dimensionamento di massima dei singoli impianti, sia interni che esterni;
 - i. planimetrie e sezioni in scala non inferiore a 1:100, con tracciati principali delle reti impiantistiche esterne e localizzazione delle centrali dei diversi apparati, con indicazione del rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, in modo da poterne determinare il relativo costo;
 - j. indicazione delle parti conservate, di quelle da demolire e di quelle nuove;
5. **calcoli delle strutture e degli impianti**, tali da consentire di determinare tutti gli elementi dimensionali, dimostrandone la piena compatibilità con l'aspetto architettonico ed impiantistico e più in generale con tutti gli altri aspetti del progetto, comprendenti al minimo:
- a. criteri di impostazione del calcolo, azioni, criteri di verifica e definizione degli elementi principali che interferiscono con l'aspetto architettonico e con le altre categorie di opere;
 - b. definizione degli eventuali volumi tecnici necessari e, per quanto riguarda le reti e le apparecchiature degli impianti, anche specificazione delle caratteristiche;
 - c. specifica, in caso di calcoli elaborati con l'impiego di programmi informatizzati, delle ipotesi adottate nella relazione di calcolo, con indicazioni atte a consentirne la piena leggibilità;
6. **disciplinare descrittivo e prestazionale** degli elementi tecnici del progetto definitivo, completo di:
- a. precisazione, sulla base delle specifiche tecniche, di tutti i contenuti prestazionali tecnici degli elementi previsti nel progetto;
 - b. descrizione, anche sotto il profilo estetico, delle caratteristiche, della forma e delle principali dimensioni dell'intervento, dei materiali e di componenti previsti nel progetto;
7. **elenco dei prezzi unitari**, dedotti:
- a. dai vigenti prezzari della Regione Basilicata;
 - b. in caso di prezzi non ricavabili con le modalità indicate al precedente punto, mediante analisi ottenute: a) applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato; b) aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il tredici e diciassette per cento, a seconda della importanza, della natura, della durata e di particolari esigenze dei singoli lavori, per spese generali; c) aggiungendo infine una percentuale del dieci per cento per utile dell'esecutore;
8. **computo metrico estimativo**, redatto applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari riportati nell'elaborato elenco dei prezzi unitari. **N.B.:** nel computo metrico estimativo dovranno essere riportate esclusivamente le opere previste nel progetto preliminare, come tradotte nel progetto definitivo, con un importo complessivo dei lavori coincidente con quello a base di gara. Eventuali opere aggiuntive offerte e oggetto di valutazione, ovvero sovrapprezzi per modifiche ai materiali e alle componenti già previste nel progetto preliminare, dovranno essere

dettagliatamente riportati negli elaborati progettuali, ma non inclusi nel computo metrico estimativo; la quantificazione delle stesse, infatti, dovrà essere riportata esclusivamente quale allegato dell'offerta economica.

9. quadro economico di progetto, approfondito in rapporto al livello di progettazione definitiva e articolato in:

- a. lavori in appalto
 - ✓ lavori a corpo (NB: l'appalto è interamente a corpo, senza possibilità di alcuna contabilizzazione a misura);
 - ✓ oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, coincidenti con quelli posti a base di gara;
- b. somme a disposizione della stazione appaltante:
 - ✓ nella ripartizione ed entità previste nel progetto preliminare a base di gara.

10. depliant dei materiali proposti per le finiture, per le componenti impiantistiche e per le eventuali forniture, oggetto di valutazione nell'ambito dei parametri specificati nella successiva Parte seconda, Capo 1.

Importante precisazioni per la progettazione:

Relativamente alle fonti di finanziamento dei lavori, il concorrente (nella fase di predisposizione del progetto definitivo) dovrà rispettare la ripartizione inserita nel progetto preliminare, con importi massimi come indicati nel relativo quadro economico.

Valgono le seguenti precisazioni:

- l'intervento strutturale è finalizzato all'adeguamento sismico di edifici di interesse strategico (padiglioni ospedalieri) la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile;
- per i padiglioni soggetti ad adeguamento sismico – le cui caratteristiche e risposte sismiche derivanti da analisi di vulnerabilità sono sintetizzate nel progetto preliminare – deve essere effettuata la valutazione della sicurezza dopo l'intervento, con quantificazione del rapporto capacità/domanda. Il valore di α deve essere coerente con la pericolosità attuale, così come definita dal DM 14.01.2008 ovvero dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2006, n. 3519.

Note in merito alla documentazione:

- 1) tutti gli elaborati devono essere sottoscritti dal soggetto esecutore dei servizi tecnici e dagli operatori economici concorrenti;
- 2) dall'offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, l'offerta economica o di tempo;
- 3) l'offerta tecnica:
 - a) non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante; pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica;
 - b) non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
 - c) non può esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione;
- 4) nel caso il concorrente ritenga che alcune parti/elementi dell'offerta tecnica presentata debbano ritenersi escluse dal diritto di accesso agli atti, lo stesso dovrà allegare alla relazione tecnica apposita dichiarazione nell'ambito della quale dovranno essere individuate le parti/elementi da escludere e dovranno essere riportate le motivazioni giustificative della richiesta di esclusione. Laddove la dichiarazione non sia presentata ovvero la stessa sia generica e non faccia riferimento a parti/elementi circoscritti e ben individuabili ovvero non sia corredata da valide motivazioni a giustificazione della richiesta di esclusione, si intenderà autorizzato l'accesso integrale a tutta la documentazione facente parte dell'offerta tecnica presentata.

Capo 3.2. Contenuto della «Busta B – Offerta economica e di tempo»

In questa busta deve essere contenuta esclusivamente l'offerta economica e temporale, fatte salve le eccezioni di seguito descritte.

Capo 3.2.1. Offerta economica

L'offerta è redatta mediante dichiarazione del ribasso 'R₁' percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 82, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006, e del ribasso 'R₂' percentuale delle spese tecniche, con le seguenti precisazioni:

- a) il foglio dell'offerta, in bollo, è sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata;
- b) il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere;
- c) il ribasso è indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento; qualora l'offerta sia indicata come di ribasso e sia preceduta dal segno negativo «-» (meno), non si applica il principio algebrico del doppio negativo corrispondente al positivo e l'offerta viene considerata in ogni caso come di ribasso percentuale;
- d) ai sensi dell'articolo 118, comma 2, terzo periodo, del d.P.R. n. 207 del 2010, in calce all'offerta il concorrente deve dichiarare, a pena di inammissibilità, di aver tenuto conto delle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali presentati, resta comunque fissa ed invariabile, ai sensi dell'articolo 53, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006; tale dichiarazione non è necessaria se già presentata insieme alla documentazione ai sensi del Capo 2, lettera m);
- e) il ribasso offerto non riguarda né si applica all'importo degli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza;
- f) il ribasso offerto può essere differente per i lavori (R_1) e per le spese tecniche (R_2);
- g) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti:** ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006:
 - g.1) l'offerta economica deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario;
 - g.2) l'offerta economica deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, i concorrenti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicato specificatamente e qualificato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti e che si conformeranno alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei; tale impegno alla costituzione può essere omesso qualora sia stato presentato unitamente alla documentazione o assorbito e integrato nelle dichiarazioni presentate con la stessa documentazione ai sensi del precedente Capo 2, lettera f), punto f.2).

All'offerta economica deve essere allegato il computo metrico estimativo delle eventuali opere aggiuntive (rispetto al progetto preliminare posto a base di gara) offerte dal concorrente e oggetto di valutazione.

Capo 3.2.2. Offerta di tempo

L'offerta è redatta mediante dichiarazione della riduzione in giorni sul tempo di progettazione esecutiva e di esecuzione dei lavori, con le seguenti precisazioni:

- a) l'offerta può essere redatta in calce all'offerta di prezzo di cui al precedente Capo 3.2.1 con unica sottoscrizione;
- b) il numero di giorni di riduzione su quanto previsto dagli atti di gara è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere;
- c) in caso di discordanza tra numero indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere;
- d) qualora l'offerta sia indicata come numero preceduto dal segno negativo «-» (meno), non si applica il principio algebrico del doppio negativo corrispondente al positivo e l'offerta viene considerata in ogni caso come di riduzione del tempo.

All'offerta di tempo deve essere allegato il cronoprogramma delle lavorazioni, composto da un diagramma che rappresenti graficamente la pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente, nei suoi principali aspetti dal punto di vista della sequenza logica, dei tempi e dei costi.

Capo 4. Altre condizioni rilevanti per la partecipazione

- a) **avvalimento:** ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e in attuazione del precedente Capo 2, lettera i):
 - a.1) l'avvalimento è ammesso per i requisiti di cui ai precedenti Capi 2.2 e 2.3;
 - a.2) è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie;
 - a.3) l'avvalimento è ammesso in relazione al requisito del possesso del sistema di qualità;
 - a.4) alla documentazione amministrativa di cui al Capo 2 devono essere allegati:
 - sub. 1) una dichiarazione del concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;

- sub. 2) una o più dichiarazioni dell'impresa ausiliaria con le quali quest'ultima:
- attesta il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui il concorrente è carente e di cui si avvale il concorrente medesimo, attestandone il possesso in proprio con le modalità richieste ai concorrenti;
 - attesta che non partecipa alla gara in proprio, né che partecipa in raggruppamento temporaneo o in consorzio diverso da quello di cui essa faccia eventualmente parte in quanto concorrente oltre che ausiliaria;
 - attesta di non aver assunto il ruolo di ausiliaria di più operatori economici che partecipano separatamente alla medesima gara in concorrenza tra di loro;
- sub. 3) originale o copia autentica del contratto con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire a quest'ultimo i requisiti e a mettere a disposizione dello stesso le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del codice civile e indicare i requisiti forniti e le risorse messe a disposizione; in ragione della libertà delle forme contrattuali, per l'ammissione, è sufficiente che risulti la inequivocabile volontà delle parti di stipulare un contratto di avvalimento, purché sia evidente la prova dell'intervenuto accordo ai sensi dell'articolo 1321 del codice civile; nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo con riferimento al concorrente e all'impresa ausiliaria;
- a.5) alla luce della più recente giurisprudenza, l'avvalimento non è ammesso in favore del soggetto semplicemente "indicato" dal concorrente in sede di gara per l'espletamento dei servizi tecnici;
- b) **riduzione dell'importo della cauzione provvisoria:** ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'importo della garanzia provvisoria è ridotto del 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2008, con le seguenti precisazioni:
- b.1) per l'esecutore dei lavori la dimostrazione della predetta condizione è assorbita dal possesso del requisito di cui al Capo 2.3.1, lettera 'a', del presente disciplinare di gara, obbligatorio nella misura di cui all'articolo 63 del d.P.R. n. 207 del 2010;
- b.2) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario:
- di tipo orizzontale la riduzione è ammessa solo se la condizione ricorra per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
 - di tipo verticale la riduzione è ammessa esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente dagli operatori economici raggruppati o consorziati che si trovino singolarmente nella condizione di usufruire del beneficio; per operatori economici raggruppati assuntori di categorie scorporabili per le quali è sufficiente la classifica II, il possesso del requisito può essere segnalato dal concorrente mediante allegazione dell'originale o della copia autentica della certificazione, oppure mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 avente i contenuti dell'originale;
 - il beneficio della riduzione non è frazionabile tra gli operatori economici che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria;
- c) **sopralluogo assistito in sito e presa visione degli atti progettuali:** stante la particolarità dell'intervento in relazione:
- alle condizioni di necessaria compresenza di attività sanitarie e di cantiere durante l'esecuzione delle opere – in particolare per i percorsi e per la parte impiantistica – e, conseguentemente, alla rilevanza di una conoscenza dei luoghi e delle interazioni per una puntuale progettazione dell'intervento;
 - alla necessità di essere accompagnati da personale tecnico della Stazione Appaltante per l'accesso in particolari aree sanitarie (laboratori, sale endoscopiche, etc.) e non sanitarie (sottocentrali, impianti presenti sulle coperture, etc.);
- sono obbligatori** la visita di sopralluogo assistito, oltre alla presa visione degli atti progettuali, da parte del concorrente, ai sensi del precedente Capo 2, lettera k), del presente disciplinare di gara, alle seguenti condizioni:
- c.1) il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato C.C.I.A.A. o da attestazione S.O.A.. Il medesimo sopralluogo può essere effettuato da soggetto diverso solo se munito di delega scritta;
- c.2) il soggetto che effettua il sopralluogo, munito di uno degli atti di cui al precedente punto c.1) e di un documento di riconoscimento in corso di validità, deve concordare con il responsabile del

- procedimento (o delegato di quest'ultimo) la data e l'ora della visita di sopralluogo e munirsi, dopo la visita, dell'attestazione rilasciata dagli uffici della stazione appaltante;
- c.3) ogni soggetto che effettua il sopralluogo può espletare tale adempimento per un solo operatore economico concorrente;
 - c.4) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'articolo 37, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo deve essere effettuato a cura dell'operatore economico concorrente come mandatario o capogruppo oppure, nel solo caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale, di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati o consorziati;
 - c.5) in caso di consorzio di cooperative o consorzio di imprese artigiane il sopralluogo può essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori; in caso di consorzio stabile, il sopralluogo può essere effettuato a cura del consorzio oppure di uno qualunque degli operatori economici consorziati.

Capo 5. Cause di esclusione in fase di ammissione

Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni in legge 11 agosto 2014, n. 114, ha modificato con l'art. 39, rubricato «Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici», gli articoli 38 e 46 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (di seguito Codice), che riguardano – rispettivamente – i requisiti di ordine generale occorrenti per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici e i documenti e le informazioni complementari nonché la tassatività delle cause di esclusione.

In riferimento alla formulazione delle disposizioni richiamate, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha adottato la Determinazione n. 1 dell'8 gennaio 2015 «Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell'art. 38, comma 2-bis e dell'art. 46, comma 1-ter del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163», finalizzata a dirimere i dubbi interpretativi delle norme in esame e, quindi, ad orientare il comportamento degli operatori del settore. Si rinvia, pertanto, espressamente a detta determinazione in materia di cause di esclusione e di soccorso istruttorio, intendendosi il presente disciplinare allineato agli indirizzi dell'ANAC.

In particolare, fatto salvo quanto appena riportato, valgono le seguenti precisazioni:

- a) sono esclusi, senza che si proceda all'apertura del plico di invio, i concorrenti il cui plico d'invio:
 - a.1) è pervenuto dopo il termine perentorio indicato nel bando di gara, indipendentemente dall'entità del ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico non sia giunto a destinazione in tempo utile;
 - a.2) è stato presentato con modalità in contrasto con quanto previsto al Capo 1;
 - a.3) presenta modalità di chiusura e di confezionamento, compresi i sigilli e le sigle sui lembi, difformi da quanto prescritto dagli atti di gara;
 - a.4) non reca all'esterno l'indicazione dell'oggetto della gara o la denominazione del concorrente; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario è sufficiente l'indicazione dell'operatore economico designato mandatario o capogruppo;
 - a.5) presenta strappi o altri segni palesi di manomissione che ne possono pregiudicare la segretezza;
- b) sono esclusi, dopo l'apertura del plico d'invio e prima dell'apertura delle buste interne, i concorrenti:
 - b.1) il cui plico d'invio non contiene le buste interne dell'offerta tecnica e/o dell'offerta economica e di tempo;
 - b.2) la cui busta interna dell'offerta economica e di tempo presenta modalità di chiusura e di confezionamento, compresi i sigilli e le sigle sui lembi, difformi da quanto prescritto dagli atti di gara, oppure presenta strappi o altri segni palesi di manomissione che ne possano pregiudicare la segretezza;
 - b.3) che hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni non veritiere;
 - b.4) che hanno dichiarato il possesso di uno o più d'uno dei requisiti speciali di partecipazione o delle qualificazioni in misura insufficiente;
 - b.5) che non hanno dichiarato di voler subappaltare lavorazioni appartenenti a categorie scorporabili anche parzialmente subappaltabili qualora non siano in possesso della qualificazione sufficiente per le stesse categorie;
 - b.6) che hanno dichiarato i lavori o le parti di lavoro da eseguirsi da parte di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato in maniera incompatibile con i requisiti degli operatori economici ai quali sono affidati;
 - b.7) che, costituiti in consorzio di cooperative o di imprese artigiane, non hanno indicato il consorziato

- esecutore per il quale concorrono, o il consorziato indicato per l'esecuzione incorre in una della cause di esclusione di cui alla presente lettera b);
- b.8) che, costituiti in consorzio stabile e avendo indicato di non eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorziato esecutore per il quale concorrono, o il consorziato indicato per l'esecuzione incorre in una della cause di esclusione di cui alla presente lettera b), oppure il consorzio stabile è costituito o partecipa in violazione dell'articolo 36, commi 1 e 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
 - b.9) che non hanno effettuato nei termini il versamento all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici;
 - b.10) che non hanno assolto l'obbligo di sopralluogo assistito in sito o di presa visione degli atti, come prescritto al precedente Capo 4, lettera c), del presente disciplinare di gara;
- c) sono comunque esclusi gli offerenti:
- c.1) che non hanno formulato l'offerta autonomamente rispetto ad altri partecipanti;
 - c.2) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
 - c.3) la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, espressamente previste dal presente disciplinare di gara, ancorché non indicate nel presente elenco;
 - c.4) la cui documentazione è in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico.

PARTE SECONDA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Capo 1. Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, applicando il metodo aggregativo-compensatore di cui all'allegato G al d.P.R. n. 207 del 2010, con le seguenti specificazioni:

a) la valutazione dell'offerta tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta, di seguito riportati:

Codice elemento	Descrizione elemento	Peso elemento
Q1	Grado di completezza e leggibilità degli elaborati tecnici (livello di dettaglio degli elaborati grafici; numero e utilità degli elaborati aggiuntivi rispetto a quelli richiesti dal disciplinare, con particolare riferimento ai particolari; restituzioni virtuali statiche e dinamiche; etc.)	2
Q2	Caratteristiche tecnologico-strutturali	12
Q2.1	Soluzioni tecnologico-strutturali adottate, con particolare riferimento all'innovatività dell'intervento, all'invasività dello stesso, alla compatibilità di realizzazione con le attività possibilmente da mantenere nei padiglioni durante le lavorazioni, alla qualità e all'integrazione estetica dell'intervento strutturale	6
Q2.2	Miglioramento sulla vita nominale della struttura da VN = 50 anni a VN = 100 anni	6
Q3	Caratteristiche tecnologico-impiantistiche	13
Q3.1	Soluzioni impiantistiche proposte	6
Q3.2	Qualità e affidabilità delle componenti impiantistiche	5
Q3.3	Risparmio energetico e ottimizzazione dei costi di gestione	2
Q4	Caratteristiche architettonico-funzionali	13
Q4.1	Qualità dei materiali e affidabilità delle opere edili e delle finiture	9
Q4.2	Soluzioni funzionali, migliorative rispetto al progetto preliminare, relative a tutti gli ambienti	4
Q5	Fasi realizzative e gestione del cantiere	4
Q5.1	Miglioramenti rispetto alle fasi previste nel progetto preliminare, in relazione al dettaglio, alla compatibilità delle stesse con le attività sanitarie, ai disagi eventualmente arrecati ai fruitori per accessi e percorsi	2
Q5.2	Misure di protezione delle attività sanitarie in essere negli ambienti di intervento o contigui al cantiere nei confronti di polveri e rumori	2
Q6	Estensione dell'adeguamento sismico al padiglione I1	10
Q6.1	Soluzioni tecnologico-strutturali adottate, con particolare riferimento all'innovatività dell'intervento, all'invasività dello stesso, alla compatibilità di realizzazione con le attività possibilmente da mantenere nei padiglioni durante le lavorazioni, alla qualità e all'integrazione estetica dell'intervento strutturale	5
Q6.2	Miglioramento sulla vita nominale della struttura da VN = 50 anni a VN = 100 anni	5
Q7	Estensione dell'isolamento termico (sistema a cappotto e sostituzione degli infissi esterni, della stessa tipologia di quelli previsti per i padiglioni in appalto dal progetto preliminare)	9
Q7.1	Padiglione I1	3
Q7.2	Padiglione M4	3
Q7.3	Padiglione M5	3
Q8	Estensione della climatizzazione - pad. L, Q. 755,46	2
Q9	Estensione dell'impianto gas medicinali - pad. L, Q. 755,46	1
Q10	Forniture non previste in appalto	2
Q11	Miglioramenti qualitativi (in relazione agli aspetti non già oggetto	2

	di valutazione nei precedenti elementi)	
--	---	--

in base alla documentazione che costituisce l'offerta tecnica contenuta nella «Busta A – Offerta tecnica» di cui alla Parte Prima, Capo 3.1, secondo la seguente procedura:

- a.1) a ogni elemento di valutazione è attribuito una preferenza da ciascun commissario con il metodo del «confronto a coppie» secondo le linee-guida di cui all'allegato G al d.P.R. n. 207 del 2010, che qui viene richiamato esplicitamente;
 - a.2) l'attribuzione delle preferenze avviene sulla base dell'autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità tecnica di ciascun commissario;
 - a.3) per ciascun elemento sono effettuate le somme delle preferenze attribuite da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente $V(Q)$; riportando ad 1 (uno) la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme calcolate per le altre offerte;
 - a.4) nel caso in cui un'offerta tecnica sia parziale, per la mancanza di proposte in corrispondenza dei singoli elementi di valutazione, al relativo concorrente è attribuito inderogabilmente il coefficiente "zero" in relazione agli stessi elementi;
 - a.5) sui punteggi complessivi attribuiti a ciascun concorrente mediante la procedura appena descritta non si procederà, coerentemente con la più recente giurisprudenza, ad una seconda riparametrizzazione;
 - a.6) non sono ammesse le offerte tecniche che non raggiungano complessivamente, a conclusione dell'iter, il **punteggio minimo di 49** (quarantanove); in tal caso la busta della «Offerta economica» non viene aperta;
- b) la valutazione dell'offerta economica e di tempo, in base alle offerte (contenute nella «Busta B – Offerta economica e di tempo»), avviene attribuendo i relativi coefficienti:
- b.1) al ribasso ' R_1 ' percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara:
 - è attribuito il coefficiente zero al ribasso nullo;
 - è attribuito il coefficiente uno al massimo ribasso;
 - è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare ai ribassi intermedi;
 - i coefficienti sono attribuiti, quindi, applicando la seguente formula:

$V(L)_i = R_{1,i} / R_{1,max}$
dove:
$V(L)_i$ è il coefficiente dell'offerta i-esima in esame, variabile tra zero e uno;
$R_{1,i}$ è il ribasso dell'offerta in esame;
$R_{1,max}$ è il ribasso massimo offerto.

- b.2) al ribasso ' R_2 ' percentuale delle spese tecniche:
 - è attribuito il coefficiente zero al ribasso nullo;
 - è attribuito il coefficiente uno al massimo ribasso;
 - è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare ai ribassi intermedi;
 - i coefficienti sono attribuiti, quindi, applicando la seguente formula:

$V(ST)_i = R_{2,i} / R_{2,max}$
dove:
$V(ST)_i$ è il coefficiente dell'offerta i-esima in esame, variabile tra zero e uno;
$R_{2,i}$ è il ribasso dell'offerta in esame;
$R_{2,max}$ è il ribasso massimo offerto.

- b.2) alla riduzione percentuale sul tempo:
 - è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (tempo pari a quello a base di gara);
 - è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (tempo più basso tra le offerte presentate);
 - è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie;
 - i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

$V(t)_i = \Delta T_i / \Delta T_{max}$
dove:
$V(t)_i$ è il coefficiente dell'offerta i-esima in esame, variabile tra zero e uno;
ΔT_i è la riduzione di tempo dell'offerta in esame;
ΔT_{max} è la massima riduzione di tempo.

- c) il punteggio dell'elemento (indice di valutazione) è individuato moltiplicando il relativo coefficiente per il peso (ponderazione) previsto dal bando di gara in corrispondenza dell'elemento medesimo (punti 20 per l'offerta economica relativa ai lavori, punti 5 per l'offerta economica relativa alle spese tecniche e punti 5 per l'offerta di tempo); tutti i calcoli sono effettuati senza troncature o arrotondamenti delle cifre dopo la virgola, qualora queste siano discriminanti ai fini della formazione della graduatoria;
- d) la graduatoria per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata sommando i punteggi attribuiti a tutti gli elementi dell'offerta di ciascun concorrente, mediante l'applicazione della formula:

$$P_i = \sum_{j=1...n} [W(j) \times V(j)_i]$$

dove:

P_i è il punteggio complessivo attribuito all'offerta i-esima;

n è il numero degli elementi da valutare;

W(j) è il peso attribuito all'elemento j-esimo;

V(j)_i è il coefficiente assegnato al concorrente i-esimo in corrispondenza dell'elemento di valutazione j-esimo, variabile da zero a uno;

Σ_{j=1...n} è la sommatoria su tutti gli elementi di valutazione (j che varia da 1 ad n).

- e) **offerte anormalmente basse:** ai sensi dell'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, sono considerate potenzialmente anomale le offerte in relazione alle quali, all'esito della gara:
- e.1) risultino attribuiti contemporaneamente:
- un punteggio relativo all'offerta economica pari o superiore ai quattro quinti del punteggio massimo (peso) attribuibile allo stesso elemento;
 - una somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi diversi dall'offerta economica pari o superiore ai quattro quinti della somma dei punteggi massimi (pesi) attribuibili a tutti i predetti elementi;
- e.2) oppure appaiano anormalmente basse in base ad elementi specifici rilevati dalla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 86, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- f) in tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, l'aggiudicazione provvisoria è disposta mediante sorteggio tra le stesse in seduta pubblica;
- g) ai sensi dell'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, la Stazione appaltante procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Capo 2. Fase iniziale di ammissione alla gara

La gara seguirà il seguente iter:

- a) il soggetto che presiede il seggio di gara, il giorno fissato nel bando di gara per l'apertura dei plichi pervenuti, in seduta pubblica, provvede a verificare:
- a.1) la correttezza formale e il confezionamento dei plichi;
- a.2) dopo l'apertura dei plichi non esclusi, la correttezza formale e il confezionamento delle buste interne contenenti l'offerta tecnica;
- a.3) la correttezza formale e il confezionamento delle buste interne contenenti l'offerta economica; appone all'esterno della busta dell'offerta la propria firma e la firma di uno dei componenti della commissione di gara; quindi accantona le buste per l'offerta sul banco degli incanti;
- b) il soggetto che presiede il seggio di gara, sulla base della documentazione contenuta nel plico, provvede inoltre a verificare l'adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal bando di gara, ivi compresa la correttezza della garanzia provvisoria e delle diverse dichiarazioni, nonché a verificare:
- b.1) che i concorrenti, qualora non siano già stati esclusi, abbiano presentato la dichiarazione prevista dal comma 2 dell'art. 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- b.2) che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, non abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, pena l'esclusione di entrambi dalla gara, ai sensi dell'articolo 37, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- b.3) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di imprese cooperative o di imprese artigiane di cui hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma, pena l'esclusione dalla gara sia del consorzio che del consorziato o dei consorziati indicati, ai sensi dell'articolo 37, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- b.4) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma, pena l'esclusione dalla gara sia del consorzio che del consorziato o dei consorziati indicati, ai sensi dell'articolo 36, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- b.5) che gli operatori economici ausiliari non abbiano presentato offerta autonomamente o in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori economici diversi da quelli eventualmente raggruppati o consorziati con essi medesimi;
- b.6) che dagli atti ufficiali della Stazione appaltante risulti assolto l'obbligo dell'avvenuto sopralluogo e presa visione, qualora tale verifica non sia già stata effettuata in via preliminare al momento dell'apertura della seduta di gara;
- c) laddove dall'esame della documentazione amministrativa presentata emergano elementi necessitanti di approfondimenti tecnico-giuridici preliminari all'ammissione o all'esclusione di uno o più operatori

- economici concorrenti, il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a sospendere la seduta pubblica, rinviando ad una nuova seduta pubblica la comunicazione degli esiti degli approfondimenti condotti e, quindi, delle ammissioni e esclusioni. Laddove non sia necessario alcun approfondimento, il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a dichiarare le ammissioni ed esclusioni disposte;
- d) il soggetto che presiede il seggio di gara provvede, quindi, all'apertura del plico contenente l'offerta tecnica e alla sola verifica formale di corrispondenza della documentazione dell'offerta tecnica a quanto richiesto; il contenuto e l'eventuale effettiva discordanza saranno, comunque, oggetto di controllo in seduta riservata. Il soggetto che presiede il seggio di gara provvede, infine, a proclamare l'elenco dei concorrenti ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni;
 - e) il soggetto che presiede il seggio di gara procede infine:
 - e.1) a reinserire nelle buste interne «Busta B – Offerta economica e di tempo» la documentazione dei concorrenti e a far custodire le medesime buste nella cassaforte la cui chiave è nella disponibilità del solo segretario della commissione di gara;
 - e.2) a sorteggiare un numero di concorrenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, ai quali richiedere di comprovare, entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla data della richiesta medesima, il possesso dei "requisiti di ammissibilità"; tale operazione non viene effettuata in presenza di un numero di concorrenti inferiore a tre;
 - e.3) a dichiarare chiusa la seduta pubblica, invitando il pubblico presente ad allontanarsi dal locale;
 - f) la commissione di gara può chiedere ai presenti, diversi dai componenti della commissione medesima, di allontanarsi dalla sala qualora debbano essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione ai requisiti di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163 del 2006.

Capo 3. Buste interne

Capo 3.1. Valutazione degli elaborati della busta interna «Busta A – Offerta tecnica»

- a) la Commissione giudicatrice di cui all'articolo 84 del decreto legislativo n. 163 del 2006, in una o più sedute riservate, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle buste interne dell'offerta tecnica, all'assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui al precedente Capo 1, lettera a); in determinate fasi dell'esame la commissione giudicatrice può farsi assistere da soggetti tecnici terzi (esperti nella materia oggetto dell'appalto o esperti in materia di procedure di gara ecc.) che sono ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull'oggetto della valutazione;
- b) i coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna offerta, nonché la conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati.

Capo 3.2. Apertura della busta interna «Busta B – Offerta economica e di tempo»

- a) il soggetto che presiede la Commissione giudicatrice, nel giorno e nell'ora comunicati ai concorrenti ammessi con le modalità di cui alla Parte Terza, Capo 1, lettera g), con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo, procede alla lettura della graduatoria provvisoria relativa alle offerte tecniche, constata l'integrità del plico contenente le buste della «Offerta economica e di tempo» chiuso in precedente seduta pubblica, lo apre e verifica nuovamente l'integrità delle buste medesime. Procede alla loro apertura in sequenza e provvede:
 - a.1) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni;
 - a.2) a verificare la correttezza formale dell'indicazione dei ribassi, l'assenza di abrasioni o correzioni non confermate e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, a disporre l'esclusione;
 - a.3) a leggere, ad alta voce, le offerte di ciascun concorrente, in lettere;
 - a.4) ad apporre in calce all'offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara;
 - a.5) ad assegnare i coefficienti e i punteggi alle singole offerte con le modalità e i criteri di cui al precedente Capo 1, lettera b);
 - a.6) ad effettuare la somma dei punteggi relativi alle offerte tecniche con i punteggi relativi alle offerte economiche e di tempo;
 - a.7) a redigere una graduatoria provvisoria delle offerte ammesse;
- b) qualora l'offerta prima in graduatoria non risulti potenzialmente anomala, il soggetto che presiede la Commissione giudicatrice proclama l'aggiudicazione provvisoria in favore dell'offerente che abbia presentato la migliore offerta;
- c) qualora l'offerta prima in graduatoria sia potenzialmente anomala, essa è assoggettata alla verifica di congruità ai sensi degli articoli 87 e 88 del decreto legislativo n. 163 del 2006; quindi il soggetto che presiede la Commissione giudicatrice declama ad alta voce soltanto la graduatoria provvisoria;

- d) il soggetto che presiede la Commissione giudicatrice:
 - d.1) dichiara chiusa la seduta pubblica;
 - d.2) nel caso di cui alla precedente lettera b), il soggetto che presiede la Commissione giudicatrice trasmette gli atti al competente organo della Stazione appaltante per gli adempimenti conseguenti;
 - d.3) nel caso di cui alla precedente lettera c), il soggetto che presiede la Commissione giudicatrice dispone la verifica della congruità dell'offerta o delle offerte ai sensi degli articoli 87 e 88 del decreto legislativo n. 163 del 2006; l'aggiudicazione provvisoria avviene in favore dell'offerente che ha presentato la migliore offerta che sia stata giudicata congrua in quanto adeguatamente giustificata;
- e) l'esito della gara è comunicato agli offerenti con le modalità di cui all'articolo 79 del decreto legislativo n. 163 del 2006; è comunque reso noto con le pubblicazioni previste dall'articolo 66 del medesimo decreto legislativo; nel caso in cui si sia proceduto all'esame delle giustificazioni di una o più offerte anormalmente basse, le comunicazioni e le pubblicazioni sono effettuate alla conclusione del relativo procedimento.

Capo 4. Verbale di gara

- a) tutte le operazioni sono verbalizzate ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- b) sono verbalizzate altresì le motivazioni relative alle esclusioni;
- c) i soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, purché muniti di delega o procura, oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
- d) il soggetto che presiede il seggio di gara acquisisce tali osservazioni allegando al verbale note scritte del concorrente, qualora le giuridiche pertinenti al procedimento di gara;
- e) il soggetto che presiede il seggio di gara cura altresì l'annotazione a verbale del procedimento di verifica delle offerte potenzialmente anomale, oppure allega eventuali verbali separati relativi al medesimo procedimento, qualora svolto in tempi diversi o con la partecipazione di soggetti tecnici diversi dai componenti il seggio di gara;
- f) è verbalizzata l'eventuale procedura di sorteggio pubblico per la verifica dei requisiti ex art. 48 del D.Lgs. n. 163 del 2006.

Capo 5. Cause di esclusione in fase di aggiudicazione

- a) sono escluse, dopo l'apertura della busta interna contenente l'offerta tecnica, le offerte:
 - a.1) ritenute peggiorative rispetto a quanto previsto dal progetto posto a base di gara;
 - a.2) in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili;
 - a.3) in contrasto con le indicazioni che la documentazione a base di gara individua come prescrittive oppure ne eccedano i limiti inderogabili;
 - a.4) che rendano palese, direttamente o indirettamente, l'offerta di prezzo o l'offerta di tempo;
 - a.5) che contengano elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
 - a.6) che esprimano o rappresentino soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivocate, in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione;
 - a.7) che non raggiungano il punteggio minimo previsto alla Parte seconda, Capo 1, punto a.6 del presente disciplinare di gara;
- b) sono escluse, dopo l'apertura della busta interna contenente l'offerta economica, le offerte:
 - b.1) che rechino l'indicazione di offerta pari all'importo a base d'appalto, oppure in misura meno vantaggiosa per la Stazione appaltante rispetto a quanto posto a base di gara;
 - b.2) che rechino, in relazione all'indicazione delle offerte percentuali in lettere, segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, che non siano espressamente confermate con sottoscrizione a margine o in calce da parte del concorrente;
 - b.3) che contengano condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti della Stazione appaltante;
- c) sono comunque escluse le offerte:
 - c.1) di offerenti che incorrono in una delle cause di esclusione di cui alla Parte prima, Capo 5, che per qualsiasi motivo non siano state rilevate in precedenza;

- c.2) di offerenti che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
- c.3) di offerenti che si trovano in situazione di controllo o in altra relazione con altri offerenti, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera m-quater), del decreto legislativo n. 163 del 2006, per i quali la documentazione presentata comprovi la reciproca influenza nella formulazione delle offerte;
- c.4) in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, espressamente previste dal presente disciplinare di gara, ancorché non indicate nel presente elenco;
- c.5) in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico.

Capo 6. Aggiudicazione

- a) l'aggiudicazione disposta dalla Commissione giudicatrice ha carattere provvisorio in quanto subordinata all'approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione appaltante;
- b) l'aggiudicazione diviene definitiva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, con il provvedimento di cui alla precedente lettera a), ovvero quando siano trascorsi trenta giorni dall'aggiudicazione provvisoria senza che siano stati assunti provvedimenti negativi o sospensivi;
- c) ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario;
- d) ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può:
 - d.1) procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d'uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d'ufficio ai sensi dell'articolo 43 del d.P.R. n. 445 del 2000, escludendo l'operatore economico per il quale non siano confermate le relative dichiarazioni già presentate;
 - d.2) può revocare l'aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;
- e) in aggiunta alle previsioni di cui alla precedente lettera c), l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è altresì subordinata all'ottenimento dei pareri tecnici e amministrativi inerenti l'intervento, nonché alla successiva verifica, validazione ed approvazione in linea tecnica della stessa offerta tecnica dell'aggiudicatario da parte del competente organo della Stazione appaltante;
- f) l'offerta tecnica dell'aggiudicatario, eventualmente verificata, validata ed approvata ai sensi della precedente lettera e), costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, e integra automaticamente la documentazione progettuale posta a base di gara compreso il Capitolato Speciale d'appalto.

Capo 7. Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario è tenuto ad apportare, senza alcun onere per la Stazione Appaltante, tutte le modifiche al progetto definitivo presentato in gara richieste dalla stessa SA, ovvero richieste dagli Enti preposti al rilascio di pareri ed autorizzazioni indispensabili per l'esecuzione dell'intervento; in particolare, l'acquisizione di detti pareri e/o autorizzazioni rimane onere dell'aggiudicatario, che dovrà fornire – sia in conferenza di servizi, sia direttamente agli Uffici preposti – ogni chiarimento o documento richiesto. Laddove l'aggiudicatario non ottemperi ad apportare le modifiche progettuali richieste o a fornire i chiarimenti e/o la documentazione necessaria, la Stazione appaltante potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione e allo scorrimento della graduatoria.

Sussistono, inoltre, i seguenti obblighi:

- a) l'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, a:
 - a.1) fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa;
 - a.2) sottoscrivere il verbale di cantierabilità di cui all'articolo 106, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010;
 - a.3) costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del decreto

- legislativo n. 163 del 2006;
- a.4) munirsi, ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, di un'assicurazione contro i rischi dell'esecuzione e una garanzia di responsabilità civile che tenga indenne la stazione appaltante dai danni a terzi;
- a.5) presentare, laddove costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;
- b) l'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, prima della convocazione per la consegna dei lavori, a trasmettere alla Stazione appaltante:
- b.1) le seguenti dichiarazioni:
- una dichiarazione attestante l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- b.2) i dati per l'acquisizione d'ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA);
- b.3) i dati necessari ai fini dell'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte della Stazione appaltante, mediante la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni:
- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
 - la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
 - per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
 - per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
 - per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;
- b.4) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008. Ai sensi dell'articolo 29, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo n. 81 del 2008, se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, la valutazione dei rischi, fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del predetto decreto legislativo n. 81 del 2008, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, la valutazione dei rischi può essere autocertificata;
- b.5) il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente agli articoli 31 e 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- b.6) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui articolo 131, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 163 del 2006, all'articolo 100 e ai punti 1, 2 e 4, dell'allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008, con le eventuali richieste di adeguamento;
- b.7) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 163 del 2006, all'articolo 89, comma 1, lettera h), e al punto 3.2 dell'allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008;
- c) gli adempimenti di cui alla lettera a), punto a.5), nonché di cui alla lettera b), devono essere assolti:
- c.1) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa capogruppo mandataria, qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- c.2) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, qualora il consorzio intenda eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione

- consortile;
- c.3) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37 e 36, qualora il consorzio sia privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata in sede di gara o comunque preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
 - c.4) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere;
 - d) qualora l'aggiudicatario:
 - d.1) non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli adempimenti di cui alla precedente lettera a) in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante;
 - d.2) non assolva gli adempimenti di cui alla precedente lettera b), non consentendo la consegna dei lavori e il loro inizio ai sensi dell'articolo 153 del d.P.R. n. 207 del 2010, il contratto può essere risolto dalla Stazione appaltante;
 - e) nel caso di cui alla precedente lettera d), punto d.1), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria; nel caso di cui alla precedente lettera d), punto d.2), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione definitiva; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

Capo 8. Comprova dei requisiti ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 163 del 2006

In riferimento al soggetto esecutore dei lavori, la comprova è assorbita dalla verifica del possesso dell'adeguata attestazione S.O.A. in corso di validità.

In riferimento al soggetto esecutore dei servizi tecnici, la documentazione da presentare a comprova dei requisiti è la seguente:

- a) la documentazione relativa ai requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 263, comma 1, lettera 'b', del d.P.R. n. 207 del 2010 (lavori per i quali sono stati svolti i servizi) per un numero di lavori selezionato a campione tra quelli dichiarati dai concorrenti, senza discriminazione tra questi, è costituita dalle dichiarazioni dei committenti, dai provvedimenti autorizzativi degli interventi, dai provvedimenti amministrativi o contrattuali di affidamento dell'incarico, dalle fatture di liquidazione, dagli eventuali certificati di collaudo o di regolare esecuzione, dalla documentazione contabile dei lavori, ovvero da qualunque altro atto facente fede fino a querela di falso che possa essere ritenuto utile e sufficiente per l'acquisizione degli elementi e delle notizie già dichiarate in sede di gara; dalla documentazione devono comunque risultare direttamente o, in assenza, mediante ulteriore dichiarazione in calce da parte del rappresentante del committente (se si tratta di lavoro pubblico), ovvero dello stesso tecnico (se si tratta di lavoro privato):
 - a.1) la descrizione del servizio (livello della progettazione, ecc);
 - a.2) il periodo temporale di svolgimento del servizio;
 - a.3) gli importi dei lavori, con la suddivisione per classi e categorie di cui all'articolo 14 della legge n. 143 del 1949;
 - a.4) i professionisti che hanno svolto il servizio;
- b) la documentazione relativa ai requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 263, comma 1, lettera 'c', del d.P.R. n. 207 del 2010 (coppia dei lavori relativi per i quali sono stati svolti i cosiddetti "servizi di punta"), è assorbita dalla documentazione di cui alla precedente lettera a);
- c) la documentazione relativa ai requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 263, comma 1, lettera 'd', del d.P.R. n. 207 del 2010 (personale tecnico utilizzato nel triennio precedente), è costituita da:
 - c.1) per i soci attivi, dall'estratto del libro dei soci e dalle dichiarazioni trasmesse all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ai sensi degli articoli 254 e 255 del d.P.R. n. 207 del 2010;
 - c.2) per i dipendenti dai libri matricola, denunce o distinte relative ai versamenti contributivi;
 - c.3) per i professionisti consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, dalla copia del relativo contratto, da copia delle fatture o da copia dei registri fiscali che riportino queste ultime;

- c.4) per i collaboratori a progetto di cui all'articolo 62 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (esclusi i titolari di prestazioni occasionali di cui all'articolo 61, comma 2, dello stesso decreto o di altre forme di contrattualizzazione, che non possono essere computati), dalla copia del relativo contratto e dalle distinte dei versamenti contributivi;
- c.5) la documentazione deve essere corredata da un prospetto di calcolo dettagliato dei periodi computabili (dalla data di inizio alla data finale del rapporto giuridico con il concorrente) nei quali ciascun soggetto facente parte del personale tecnico è stato utilizzato nel triennio precedente, secondo il metodo impiegato per il calcolo del requisito
- d) la documentazione relativa ai requisiti di ordine professionale è costituita dall'originale o dalla copia autenticata delle relative attestazioni o certificazioni, come specificato nella richiesta, qualora l'accertamento non possa essere fatto d'ufficio direttamente dalla Stazione appaltante.

Capo 9. Eventuale verifica delle offerte anormalmente basse

Capo 9.1. Modalità di verifica delle giustificazioni

La verifica delle eventuali offerte potenzialmente anomale avviene:

- a) contemporaneamente per tutte le migliori offerte che appaiano anormalmente basse, comunque non più di 5 (cinque), fino ad individuare la migliore offerta non giudicata anomala in quanto adeguatamente giustificata e alla conseguente proclamazione dell'aggiudicazione provvisoria; in presenza di due o più offerte uguali, se la verifica sia conclusa positivamente per tutte tali offerte uguali, si procede all'aggiudicazione provvisoria mediante sorteggio pubblico tra le stesse;
- b) richiedendo per iscritto a ciascun offerente, titolare di offerta ai sensi della precedente lettera a), di presentare le giustificazioni; nella richiesta la Stazione appaltante può eventualmente indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell'ambito dei criteri di cui al successivo Capo 9.2;
- c) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
- d) la Stazione appaltante esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite e, ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni;
- e) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;
- f) la Stazione appaltante esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite;
- g) prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la Stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile;
- h) la Stazione appaltante può escludere l'offerta, a prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione dell'offerente, qualora questi:
 - h.1) non presenti le giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera c);
 - h.2) non presenti le precisazioni entro il termine di cui alla precedente lettera e);
 - h.3) non si presenti all'ora e al giorno della convocazione di cui alla precedente lettera g);
- i) fuori dai casi di cui alla precedente lettera h), la Stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.

Capo 9.2. Contenuto delle giustificazioni:

- a) le giustificazioni devono riguardare:
 - a.1) l'economia del procedimento di costruzione o di prestazione dei servizi tecnici e le soluzioni tecniche adottate;
 - a.2) l'originalità del progetto presentato, dei lavori, delle forniture e dei servizi offerti;
 - a.3) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori e per prestare i servizi tecnici;
 - a.4) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che l'offerente dimostri che il predetto aiuto è stato concesso legittimamente, ai sensi dell'articolo 87, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
 - a.5) fermo restando quanto previsto al precedente punto a.2), devono essere poste in relazione diretta con l'offerta tecnica presentata dal concorrente, pertanto devono considerare, ai fini della congruità, gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'esecuzione, quale obbligo contrattuale, di quanto previsto nella predetta offerta tecnica;

- b) le giustificazioni possono riguardare ogni altra condizione che l'offerente ritenga rilevante allo scopo e pertinente ai lavori in appalto, fermo restando che non sono ammesse:
 - b.1) in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
 - b.2) in relazione agli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza e di coordinamento per i quali non è ammesso ribasso d'asta;
 - b.3) qualora basate su prezzi proposti in contratti di subappalto inferiori ai prezzi proposti dall'offerente ulteriormente ridotti di un ribasso superiore al 20 per cento;
 - b.5) qualora basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di forniture di materiali o noleggi che siano a loro volta palesemente anomale o non tali da garantire le aspettative di un corretto risultato, salvo che tali prezzi proposti non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;
 - b.6) qualora contraddicano in modo insanabile o siano in aperto contrasto con l'offerta oppure ne costituiscano di fatto una modifica, anche parziale;
- c) non sono altresì ammesse le giustificazioni:
 - c.1) che, in relazione alla manodopera, indichino quantità orarie di impiego riferite a presunti livelli di produttività assolutamente eccezionali, irragionevoli, o riferite a capacità lavorative personali del singolo prestatore d'opera o della squadra ritenute oggettivamente irrealistiche, salvo che siano corroborate dall'utilizzo di tecnologie particolari o innovative;
 - c.2) che non tengano conto delle misure di protezione individuale e delle altre misure di sicurezza intrinsecamente connesse alle singole lavorazioni, nonché dei relativi costi a carico dell'impresa, non contemplati tra gli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza e coordinamento;
 - c.3) che, in relazione alle spese generali ed all'utile di impresa, le indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura oggettivamente del tutto irragionevole e tale da far ritenere l'appalto eseguito in perdita o inaffidabile l'offerta;
- d) le giustificazioni, in relazione alle condizioni specifiche dell'offerta e secondo l'autonoma valutazione dell'offerente, soggetta a sindacato di merito da parte della Stazione appaltante, possono o devono essere corredate da adeguata documentazione o da adeguata dimostrazione con riferimento:
 - d.1) a specifiche voci di prezzo per le quali l'offerente goda di condizioni particolarmente favorevoli;
 - d.2) alla manodopera, mediante indicazione delle fonti di rilevamento dei relativi costi, sia per quanto attiene le diverse qualifiche e i diversi contratti territoriali di pertinenza;
 - d.3) ai materiali: anche mediante allegazione di listini disponibili, dichiarandone la provenienza; subcontratti di fornitura, fermi restando i divieti di cui alla precedente lettera b); qualora si faccia riferimento a scorte di magazzino, ad acquisizione da procedure concorsuali o fallimentari, deve essere dimostrata la relativa condizione;
 - d.4) mezzi d'opera, impianti e attrezzature: dimostrazione dei livelli di ammortamento, dei prezzi di noleggio, o altri costi analoghi, tenendo conto dei costi degli operatori di manovra, dei montaggi e smontaggi, delle manutenzioni e riparazioni, dei materiali di consumo e altri costi accessori necessari alla loro funzionalità;
 - d.5) trasporti: tutti i prezzi offerti dovranno tenere conto dei costi di trasporto dal magazzino dell'offerente, o dei suoi fornitori, fino al cantiere, nonché, per i materiali di risulta da allontanare dal cantiere, da quest'ultimo ai siti autorizzati al conferimento;
 - d.6) spese generali e costi indiretti di cantiere: la percentuale di spese generali deve essere motivata esponendo in dettaglio analitico i singoli costi;
 - d.7) utile d'impresa;
- e) devono essere presentate in forma di relazione analitica e, qualora ritenuto utile dall'offerente ovvero richiesto dalla Stazione appaltante, anche in forma di analisi dei prezzi unitari, nonché, per la parte a corpo, da un proprio computo metrico dettagliato che dimostri eventuali economie nelle quantità, a condizione che non venga modificato in alcun modo il contenuto del progetto;
- f) devono essere sottoscritte dall'offerente e, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, dai rappresentanti legali di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati; salvo che per eventuali giustificazioni separate relative a prezzi di lavorazioni appartenenti a categorie scorporabili che possono essere sottoscritte anche dai soli operatori economici raggruppati o consorziati che assumono le predette lavorazioni scorporabili.

PARTE TERZA

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

Capo 1. Disposizioni sulla documentazione, sulle dichiarazioni e sulle comunicazioni

- a) tutte le dichiarazioni richieste:
 - a.1) sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso);
 - a.2) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità;
 - a.3) devono essere corredate dal numero di telefax e possibilmente dall'indirizzo di posta elettronica certificata del concorrente, dove la Stazione appaltante può inviare richieste e comunicazioni;
 - a.4) devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliare, ognuno per quanto di propria competenza;
- b) ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 73, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante, che il concorrente può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche;
- c) ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza;
- d) le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 46 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- e) alla documentazione dei concorrenti non residenti in Italia si applicano gli articoli 38, comma 5, 45, comma 6, e 47 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- f) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale o in copia autenticata ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445 del 2000;
- g) le comunicazioni della Stazione appaltante ai concorrenti, in tutti i casi previsti dal presente disciplinare di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti ai sensi della precedente lettera a), punto a.3); le stesse comunicazioni possono essere fatte anche mediante telefax o posta elettronica, oppure con qualunque altro mezzo ammesso dall'ordinamento.

Capo 2. Acquisizione delle informazioni e della documentazione

- a) le informazioni possono essere richieste esclusivamente in forma scritta (anche mediante telefax o e-mail o PEC) presso la Stazione appaltante all'indirizzo riportato nel bando di gara ed entro il termine indicato nel bando medesimo;
- b) qualora le richieste di informazioni pervengano in tempo utile entro il termine di cui alla lettera a), la Stazione appaltante provvede alla loro evasione entro i successivi 6 (sei) giorni feriali;
- c) il presente disciplinare di gara e i modelli per la partecipazione alla gara con lo schema delle dichiarazioni di possesso dei requisiti sono liberamente disponibili anche sul sito internet: http://www.ospedalesancarlo.it/professionisti/fornitori/bandi_di_gara;

Capo 3. Disposizioni finali

- a) **computo dei termini:** tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971;
- b) **supplente:** la Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all'articolo 140, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006 per cui in caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del decreto legislativo n. 163 del 2006 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, potranno essere interpellati progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un

- nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori; a tale scopo:
- b.1) l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta, ad inclusione del progetto in realizzazione;
 - b.2) l'interpello avviene a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta originariamente ammessa, escluso l'originario aggiudicatario, sino al quinto migliore offerente in sede di gara senza considerare le offerte escluse in quanto anomale;
 - b.3) qualora l'offerta dell'operatore economico aggiudicatario originario fosse stata potenzialmente anomala, prima dell'affidamento la Stazione appaltante procede alla verifica in contraddittorio delle giustificazioni dell'offerta del supplente, sempre che tale verifica non sia già stata effettuata in fase di gara;
 - c) **controversie:** tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 239 e 240 del decreto legislativo n. 163 del 2006, qualora non risolte, saranno deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Potenza, con espressa esclusione della giurisdizione arbitrale;
 - d) **trattamento dati personali:** ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che:
 - d.1) titolare del trattamento, nonché responsabile, è il Responsabile Unico del Procedimento;
 - d.2) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
 - d.3) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 del 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, e sono effettuate dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
 - d.4) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi del provvedimento del garante n. 7/2004, sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai soli fini dell'attività sopra indicata e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
 - d.5) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti del seggio di gara, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
 - d.6) i dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
 - d.7) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003;
 - d.8) con la partecipazione l'interessato consente espressamente, senza necessità di ulteriore adempimento, al trattamento dei dati personali nei limiti e alle condizioni di cui alla presente lettera d);
 - e) **norme richiamate:** fanno parte integrante del presente disciplinare di gara e del successivo contratto d'appalto:
 - e.1) il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
 - e.2) il regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
 - e.3) il capitolato generale d'appalto, approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per la parte non abrogata e per quanto non previsto dal Capitolato speciale descrittivo, prestazionale e tecnico;
 - f) **riserva di aggiudicazione:** la Stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant'altro;
 - g) **accesso agli atti:** fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 e l'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'accesso agli atti di gara è ammesso:
 - g.1) per i concorrenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura anteriori all'esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;
 - g.2) per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'aggiudicazione provvisoria, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte;
 - g.3) per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'aggiudicazione definitiva per quanto attiene le giustificazioni delle offerte anormalmente basse.

Lì 18/02/2016

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Rocco Alessandro Giuseppe MAGLIETTA)

Allegati:**Modelli per la partecipazione:**

A - Dichiarazioni del concorrente

A1 - Domanda di partecipazione – Dichiarazione cumulativa di possesso dei requisiti e di altre condizioni di partecipazione

A2 - Dichiarazione del concorrente per l'avvalimento – Dichiarazione dell'impresa ausiliaria per l'avvalimento

A3 - Dichiarazione del soggetto esecutore dei servizi tecnici

B - Dichiarazioni individuali soggettive (art. 38, lettere b), c) e m-ter) del decreto legislativo n. 163 del 2006)

B1 - Dichiarazione di possesso dei requisiti generali;

C - Modello di offerta economica.

Altri documenti:

D – Determinazione dell'importo delle spese tecniche